



Senato della Repubblica  
XIX Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 1366**

Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 2025, n. 5, recante misure urgenti per il riesame  
dell'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di interesse strategico

# Indice

1. DDL S. 1366 - XIX Leg.....	1
1.1. Dati generali .....	2
1.2. Testi .....	4
1.2.1. Testo DDL 1366 .....	5
1.3. Trattazione in Commissione .....	16
1.3.1. Sedute .....	17
1.3.2. Resoconti sommari .....	18
1.3.2.1. 9^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) .....	19
1.3.2.1.1. 9^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 185(ant.) del 05/02/2025 .....	20
1.4. Trattazione in consultiva .....	23
1.4.1. Sedute .....	24
1.4.2. Resoconti sommari .....	25
1.4.2.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia) .....	26
1.4.2.1.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 229(pom.) dell'11/02/2025 .....	27
1.4.2.2. 8^ Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) .....	34
1.4.2.2.1. 8^ Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 164(ant.) dell'11/02/2025 .....	35
1.4.2.2.2. 8^ Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 165(pom.) del 12/02/2025 .....	39
1.4.2.3. 10^ Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) .....	40
1.4.2.3.1. 10^ Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 270(pom.) dell'11/02/2025 .....	41
1.4.2.3.2. 10^ Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 271(ant.) del 12/02/2025 .....	61

# 1. DDL S. 1366 - XIX Leg.

# 1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](#)

Disegni di legge

Atto Senato n. 1366

## XIX Legislatura

(sono fatti salvi gli effetti prodotti dal d-l n. 5/25 ai sensi dell'art. 1, c. 2, della legge n. 31/25, di conversione del d-l n. 3/25, C. 2285)

- [Dati generali](#)
- [Testi ed emendamenti](#)
- [Dossier](#)
- [Trattazione in Commissione](#)
- [Trattazione in consultiva](#)

---

Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 2025, n. 5, recante misure urgenti per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di interesse strategico

**Titolo breve: d-l 5/2025 - Riesame AIA per gli impianti di interesse strategico**

Iter

**31 marzo 2025:** decreto legge decaduto

**Successione delle letture parlamentari**

**S.1366**

**decreto legge decaduto**

Iniziativa Governativa

Pres. Consiglio [Giorgia Meloni](#), Ministro delle imprese e made in Italy [Adolfo Urso](#) (Governo [Meloni-I](#))

**Di concerto con**

Ministro dell'ambiente e sicurezza energetica [Gilberto Pichetto Fratin](#), Ministro della salute [Orazio Schillaci](#)

Natura

di conversione del decreto-legge n. **5 del 30 gennaio 2025**, G.U. n. 24 del 30 gennaio 2025, scadenza il 31 marzo 2025, decaduto il 31 marzo 2025 (avviso pubbl. sulla G.U. n. 76 del 1 aprile 2025)

Include relazione tecnica.

Presentazione

Presentato in data **30 gennaio 2025**; annunciato nella seduta n. 269 del 4 febbraio 2025.

Classificazione TESEO

AMBIENTE, IMPRESE, VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

**Articoli**

DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA (Art.1), CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA (Art.1), IMPIANTI E MEZZI INDUSTRIALI (Artt.1, 2), TUTELA DELLA SALUTE (Artt.1, 2), RISCHI

(Artt.1, 2), SOSTANZE TOSSICHE E NOCIVE (Artt.1, 2), MINISTERO DELLA SALUTE (Artt.1, 2, 3), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.1, 2), DECONTAMINAZIONE DALL' INQUINAMENTO (Artt.1, 2), VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE (Artt.1, 2), AUTORIZZAZIONI (Artt.1, 2), GRANDI IMPRESE (Artt.2, 3), OBBLIGO DI FORNIRE DATI NOTIZIE E INFORMAZIONI (Artt.2, 3), STUDI E RICERCHE (Art.2), INQUINAMENTO ATMOSFERICO (Art.2), OSSERVATORI (Art.2), MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (Art.2), ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' ( ISS ) (Artt.2, 3), TRASMISSIONE DI ATTI (Art.2), COMMISSIONI CONSIGLI E COMITATI AMMINISTRATIVI (Artt.2, 3), DISCIPLINA TRANSITORIA (Art.3), CONSULENTI E ATTIVITA' CONSULTIVA (Art.3)

#### Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Salvo Pogliese \(FdI\)](#) (dato conto della nomina il 5 febbraio 2025).

Facente funzioni Sen. [Luca De Carlo \(FdI\)](#) nella seduta del 5 febbraio 2025.

#### Assegnazione

Assegnato alla [\*\*9<sup>a</sup> Commissione permanente \(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare\)\*\*](#) in sede referente il 4 febbraio 2025. Annuncio nella seduta n. 269 del 4 febbraio 2025.

Pareri delle commissioni 1<sup>a</sup> (Aff. costituzionali), 2<sup>a</sup> (Giustizia), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 8<sup>a</sup> (Ambiente, lavori pubblici), 10<sup>a</sup> (Sanità e lavoro), Questioni regionali e del Comitato per la legislazione

## 1.2. Testi

## 1.2.1. Testo DDL 1366

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

**N. 1366**

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri** (MELONI)e dal **Ministro delle imprese e del made in Italy** (URSO)di concerto con il **Ministro dell'ambientee della sicurezza energetica** (PICHETTO FRATIN)e con il **Ministro della salute** (SCHILLACI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GENNAIO 2025

Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 2025, n. 5, recante misure urgenti per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di interesse strategico

Onorevoli Senatori. - Con il presente disegno di legge, il Governo sottopone alle Camere, per la conversione in legge, il decreto-legge 30 gennaio 2025, n. 5, recante misure urgenti per il riesame dell'autorizzazione ambientale per gli impianti di interesse strategico, come di seguito si illustra.

## Premessa

L'urgenza delle disposizioni contenute nel presente decreto-legge deriva dall'esigenza di dare una disciplina al procedimento di riesame dell'AIA, e in particolare a quello cui soggiacciono gli stabilimenti industriali di interesse strategico (tra cui, in primis, l'ex Ilva), a seguito del pronunciamento della Corte di Giustizia (sentenza 24 giugno 2025 in causa C-626/22, su rinvio dell'Autorità giudiziaria italiana) che impone, nell'ambito del predetto procedimento, la valutazione dei profili di rischio sanitario.

Com'è noto il riesame dell'autorizzazione AIA è fattore condizionante la continuità produttiva degli stabilimenti. Nel caso degli impianti Ilva è anche fattore che condiziona il buon esito, sia in termini temporali che di convenienza, della procedura di cessione a terzi del compendio aziendale.

Le disposizioni del decreto-legge in commento, oltre a chiarire i parametri da tenere in considerazioni per le valutazioni sanitarie suddette, delineano una scansione temporale accelerata, individuando chiaramente ruoli e responsabilità.

## Articolo 1

L'articolo novella l'articolo 1-bis del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, *“Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale”*, il quale prevede che nelle aree interessate dagli stabilimenti di interesse strategico nazionale, l'ASL e l'ARPA territorialmente competenti redigono congiuntamente, con scadenza almeno annuale, *“un rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS) anche sulla base del registro tumori regionale e delle mappe epidemiologiche sulle principali malattie di carattere ambientale”*. I criteri metodologici per la redazione della VDS sono affidati ad un decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il decreto 24 aprile 2013, *“Disposizioni volte a stabilire i criteri metodologici utili per la redazione del rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS) in attuazione dell'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231”*, è stato pubblicato nella GU, Serie Generale n.197 del 23-08-2013.

Il citato decreto ministeriale così definisce il danno sanitario: «*una parte dell'esito sanitario, e in articolare come cambiamento dell'attuale o futura prevalenza/incidenza nella comunità dei soli effetti sanitari indesiderati connessi all'esercizio di un impianto*, intesi come i soli effetti che causano, promuovono, facilitano o esasperano un'anormalità strutturale o funzionale capace di compromettere il benessere psico-fisico degli individui, di indurre patologie disabilitanti, o di provocare decessi prematuri».

L'ordinamento conosce anche la VIS (valutazione di impatto sanitario), prevista dall'articolo 1, c. 1, lettera b-bis), del Decreto legislativo 152 del 2006 (c.d. Codice ambiente): « elaborato predisposto dal proponente sulla base delle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute, che si avvale dell'Istituto superiore di sanità, al fine di *stimare* gli impatti complessivi, diretti e indiretti, che la realizzazione e l'esercizio del *progetto* può procurare sulla salute della popolazione». È utile rimarcare le differenze – ma anche le assonanze – tra le due valutazioni, al di là della diversa fonte e denominazione. Come risulta dalle linee guida adottate dall'ISS in merito alla VDS, «*L'approccio VIS [...] si discosta, anche se ne condivide alcuni metodi, dai "Criteri metodologici utili per la redazione del rapporto di Valutazione del Danno Sanitario (VDS) [...] Tali criteri infatti sono stati predisposti per valutare ex-post il danno sulla salute prodotto dalle attività industriali presenti su un territorio, mentre la VIS si propone di lavorare ex-ante, prevenendo e mitigando i potenziali effetti negativi di un'opera sul territorio*».

La VDS, quale procedura che interviene ad impianto già esistente, evidenzia due aspetti: a) verificare se la popolazione ha subito, o sta subendo, un danno alla salute correlabile all'attività dello stabilimento; b) valutare, in accordo con il principio di precauzione di cui all'art. 301 del decreto legislativo n. 152/2006, se un analogo danno possa verificarsi in futuro, identificando, se del caso, eventuali misure di prevenzione.

Dal punto di vista metodologico, come emerge dal flow-chart riportato nell'allegato A del decreto 24 aprile 2013, la VDS inizia con la definizione di una fase conoscitiva, sulla base dei dati ambientali e sanitari disponibili. Il risultato ottenuto dall'analisi di questi dati consente di decidere se passare o meno a livelli successivi di approfondimento, sino ad un *risk assessment*. È bene rammentare, inoltre, quanto dispone l'art. 1, comma 7, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61: «*Il rapporto di valutazione del danno sanitario non può unilateralmente modificare le prescrizioni dell'a.i.a. in corso di validità, ma legittima la regione competente a chiedere il riesame ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 1522*».

In questo contesto, la decisione della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 25.6.2024 che, per quel che qui interessa, richiede l'inserimento della valutazione dell'impatto sanitario (VIS) all'interno delle procedure autorizzatorie ambientali, sia in sede di prima autorizzazione che di riesame, chiama il legislatore nazionale ad esplicitare e mettere a sistema elementi che, come illustrato, già erano presenti nell'ordinamento.

La disposizione in commento, introducendo un comma 2-bis nell'articolo 1 bis del decreto-legge 3.12.2012, n. 207, dispone che il decreto del Ministro della salute, recante i criteri metodologici utili per

la redazione del rapporto di VDS, venga aggiornato almeno ogni dieci anni e ne arricchisce il contenuto mediante il riferimento ai «*criteri predittivi in ragione degli sviluppi delle conoscenze scientifiche relative al rischio per la salute associato all'esposizione ad emissioni industriali*». Un primo aggiornamento del decreto, invece, deve avvenire entro dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge, per permettere alle altre disposizioni di trovare concreta ed immediata applicazione alle procedure di riesame dell'AIA già in corso.

La disposizione in commento, altresì, introducendo un comma 2-ter nell'articolo 1 bis del decreto-legge 3.12.2012, n. 207, dispone che il rapporto di VDS, riferito ad una installazione già operante, proprio in ossequio alla normativa sovranazionale, fornisca elementi di valutazione di carattere sanitario, in modo che questo apporto conoscitivo sia utilizzato anche per il riesame dell'AIA, come richiesto dalla pronuncia della CGUE del giugno 2024.

Se, a legislazione vigente, il risultato della VDS, in base all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, legittima la Regione a richiedere il riesame dell'AIA, la nuova disposizione impone di tenere conto dei risultati della VDS già in sede di periodico riesame dell'AIA. La novella costituisce uno sviluppo – con posizione della disposizione in norma di rango primario – di quanto già previsto dal decreto 24 aprile 2013, nel cui allegato A si legge che «*obiettivo del rapporto di valutazione del danno sanitario (vds) [...] è quindi: [...] fornire ulteriori elementi di valutazione per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per indirizzarla a soluzioni tecniche più efficaci nel ridurre i potenziali esiti sanitari indesiderati*».

L'articolo 1, introducendo un comma 2-ter nell'articolo 1 bis del decreto-legge 3.12.2012, n. 207, ribadisce quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 4.6.2013, n. 61, per il quale «*il rapporto di valutazione del danno sanitario non può unilateralmente modificare le prescrizioni dell'a.i.a. in corso di validità*».

## Articolo 2

L'articolo detta le disposizioni procedurali necessarie per dare attuazione alle modifiche sostanziali (consistenti, come anticipato, nella valutazione, in ambito AIA, anche dei profili di impatto sanitario), mediante l'intervento su alcuni punti dell'articolo 29-octies, “Rinnovo e riesame”, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, (c.d. Codice dell'ambiente”), articolo inserito nel Titolo 2-bis, “L'autorizzazione integrata ambientale”.

L'AIA, infatti, è soggetta a periodico riesame, in ragione del progredire delle conoscenze scientifiche in materia ambientale e degli avanzamenti tecnologici che possono influire sulle BAT. L'avanzamento tecnologico, coi relativi costi di sostituzione dell'esistente con nuovi manufatti o tecnologie, non è, di per sé, causa di riesame dell'AIA ma solo qualora «de migliori tecniche disponibili hanno subito *modifiche sostanziali*, che consentono una *notevole riduzione* delle emissioni». Il procedimento di riesame coinvolge il gestore che è chiamato a fornire le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione, ivi compresi, in particolare, i risultati del controllo delle emissioni e altri dati, che

consentano un confronto tra il funzionamento dell'installazione, le tecniche descritte nelle conclusioni sulle BAT applicabili e i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili.

Il comma 1 dell'articolo in commento detta una disciplina apposita per i gestori degli impianti strategici di cui all'articolo 1 del decreto-legge 3.12.2012, n. 207 richiedendo che essi, nel procedimento di riesame, forniscano non solo le informazioni già sintetizzate in premessa e puntualmente indicate al comma 5, articolo 29-octies, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ma anche il rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS) relativo allo scenario emissivo conseguente ai volumi produttivi programmati. Le caratteristiche degli impianti strategici, e la disciplina speciale loro riservata, giustificano una regolamentazione più dettagliata dei loro obblighi informativi all'interno del procedimento di riesame dell'AIA, con particolare riguardo alle pianificazioni produttive di più lungo periodo – con conseguente capacità di stimare quantità e qualità di emissioni nelle matrici ambientali – nonché alle soluzioni tecniche nel frattempo adottate. Gli impianti dichiarati strategici alla luce del diritto europeo, così come da ultimo interpretato dalla Corte di Giustizia UE, sono onerati di fornire la valutazione di impatto sanitario (VIS), fino a che non venga aggiornato il decreto ministeriale per la redazione della VDS.

Il comma 2 richiede che lo studio VIS relativo agli impianti venga predisposto in base alle linee guida per la redazione della VIS adottate con decreto del Ministro della salute 27 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2019. Per quanto concerne la valutazione della qualità dell'aria la disposizione indica, quale parametro di riferimento, i valori limite previsti dal d.l.vo 13.7.2010, n. 155; per l'apprezzamento del rischio sanitario, il rinvio è invece alla norma tecnica US-EPA.

L'EPA è l'Agenzia per la protezione ambientale statunitense, la quale ha elaborato *standard* e parametri di rischio sanitario derivanti dall'attività industriale utilizzati in tutto il modo e traguardati dalla comunità scientifica quali *standard* di alta protezione della Salute. Si consideri che l'approccio specifico e circostanziato alla valutazione sanitaria in ambito AIA, rispetto all'approccio più discrezionale proprio della valutazione sanitaria in ambito VIA, è giustificato dal fatto che trattasi, nel caso di procedimenti AIA, di impianti industriali che sono già in produzione e che devono attenersi, in relazione alle emissioni inquinanti alla normativa tecnica di derivazione eurounitaria. Sicché in questo specifico caso, la valutazione sanitaria non ha l'effetto di valutare l'eventuale peggioramento del nuovo scenario produttivo rispetto alla situazione *quo ante*, ma piuttosto quello di imporre eventuali prescrizioni e monitoraggi idonei a consentire il rispetto di valori rispetto ai quali le indagini tossicologiche ed epidemiologiche suggeriscono degli *alert*.

La necessità di una specificazione circa le emissioni aeree, del resto, discende da un passaggio della sentenza della CGUE che, al punto n. 119, afferma: «nell'ambito, in particolare, dei procedimenti di riesame di un'autorizzazione all'esercizio di un'installazione previsti dalla direttiva 2010/75, si deve, in ogni caso, procedere a una valutazione globale che tenga conto di tutte le fonti di inquinanti e del loro effetto cumulativo, in modo da garantire che la somma delle loro emissioni non possa comportare alcun superamento

*dei valori limite per la qualità dell'aria* quali definiti dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (GU 2008, L 152, pag. 1), come modificata dalla direttiva (UE) 2015/1480 della Commissione, del 28 agosto 2015 (GU 2015, L 226, pag. 4)».

Il comma 3 richiede al Ministero dell'ambiente di acquisire il parere dell'Istituto superiore della sanità (ISS) sullo studio VIS prodotto dal gestore, potendo richiedere, per una sola volta e direttamente al gestore dell'impianto industriale, integrazioni dello studio: il gestore deve fornirle nel termine di quindici giorni in pendenza del quale il termine di trenta giorni concesso all'ISS è sospeso, così come nel caso le integrazioni non vengano fornite affatto.

Il comma 4 prevede che la Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale, prevista dall'articolo 8-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, rilasci il proprio parere entro sessanta giorni dalle valutazioni dell'ISS. Entro dieci giorni dal rilascio di tale parere, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica convoca la conferenza di servizi per acquisire le determinazioni finali a chiusura del procedimento di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale le quali debbono pervenire entro sessanta giorni dalla data della prima riunione della conferenza medesima.

### **Articolo 3**

L'articolo, composto di un solo comma, detta una disciplina specifica per i procedimenti di riesame dell'AIA che siano già in corso al momento dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni e che riguardino impianti qualificati come strategici in base alla normativa già richiamata.

In tali casi, gli atti già prodotti dal gestore dell'impianto nel procedimento conservano la loro validità – in base ad una prudente applicazione del principio di conservazione dell'attività giuridica e di affidamento – «se conformi a quanto previsto dall'articolo 2» del decreto-legge ed i termini procedurali sono ridotti. La disposizione prevede altresì, al fine di meglio vagliare e ponderare gli aspetti sanitari, che la Commissione AIA costituita presso il Mase sia integrata con un esperto in materia sanitaria designato dal Ministero della Salute.

### **Articolo 4.**

Composto di un solo comma, contiene la clausola di invarianza finanziaria per le disposizioni del decreto-legge.

### **Articolo 5.**

Composto di un solo comma, dispone l'entrata in vigore del decreto-legge il giorno successivo alla sua pubblicazione in gazzetta Ufficiale.

Relazione tecnica

**L'articolo 1** novella l'articolo 1-bis del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, *“Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale”* individuando essenzialmente l'obiettivo cui tende la valutazione di danno sanitario in ambito AIA. Si tratta di disposizioni di carattere ordinamentale che non hanno alcun impatto sulla finanza pubblica.

**L'articolo 2** disciplina la procedura di riesame AIA, integrata per la prima volta con la valutazione dell'impatto sanitario. In particolare, l'articolo prevede al comma 2 incombenti sul gestore (soggetto privato) quali, nello specifico, l'elaborazione di un studio VIS e descrive (comma 3) un procedimento in cui la valutazione di merito in ordine al rischio sanitario è rimessa (come già accade per la VIS in ambito VIA) all'Istituto superiore della sanità (ISS). La disposizione specifica che l'ISS opera a risorse umane, finanziarie e strumentali invariate. Del resto l'ISS già svolge funzioni del tutto analoghe in relazione ai procedimenti VIA per i quali il Codice ambiente prevede una valutazione integrata con considerazioni di carattere sanitario. Ad oggi ISS ha reso, nell'ambito da ultimo citato, circa 60 pareri. L'attività per la quale viene chiamato in causa dalle disposizioni in esame prevede la redazione di un parere per gli stabilimenti strategici che ad oggi sono due (ILVA e ISAB Priolo). Dunque, le attività previste saranno svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 3** reca la disciplina transitoria da applicare ai procedimenti di riesame AIA in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge. A tale fine, oltre a dettare termini più stringenti, prevede che la commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale, prevista dall'articolo 8-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, sia integrata da un ulteriore esperto in materia sanitaria designato dal Ministero della salute.

Attualmente la Commissione è composta da ventitré esperti, provenienti dal settore pubblico e privato, con elevata qualificazione giuridico - amministrativa, di cui almeno tre scelti fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, oppure tecnico - scientifica. Il membro esperto in materia sanitaria è dunque il ventiquattresimo.

Ai sensi dell'articolo 33, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006, le spese di funzionamento della commissione AIA sono a carico del gestore. Sulla base del predetto articolo 33, comma 3-bis, è stato adottato il DM 6 marzo 2017, n. 58, recante, tra l'altro, le modalità di determinazione dei compensi spettanti ai membri della commissione (v. allegato e, in particolare, l'articolo 9 del DM: *«I compensi spettanti a ciascun componente della Commissione AIA-IPPC sono determinati sulla base dei criteri di riparto indicati nell'allegato VII al presente decreto, nel rispetto del limite complessivo indicato nel comma 1»*).

Dunque, in ragione di quanto sopra esposto, essendo il compenso dei commissari interamente corrisposto dal gestore istante sulla base del tariffario vigente dalla disposizione non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 4** contiene la clausola di invarianza finanziaria secondo la quale, dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dalle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**L'articolo 5** contiene le disposizioni sull'entrata in vigore.





*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

**VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA**

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

29/01/2025

*Daria Perrotta*



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

- È convertito in legge il decreto-legge 30 gennaio 2025, n. 5, recante misure urgenti per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di interesse strategico.
- La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Decreto-legge 30 gennaio 2025, n. 5, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2025.*

**Misure urgenti per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di interesse strategico.**

Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante « Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri », e, in particolare, l'articolo 15;

Vista la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante « Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274 »;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, recante « Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza »;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante « Norme in materia ambientale »;

Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 recante « Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa »;

Visto il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, recante « Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale »;

Visto il decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, recante « Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto »;

Visto il decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, recante « Misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento »;

Visto il decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, recante « Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale »;

Visto il decreto-legge 18 gennaio 2024 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, recante « Disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico »;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante « Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) »;

Vista la sentenza della Corte di Giustizia 25 giugno 2024, C-626/2022;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di predisporre misure di attuazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, alla luce della richiamata sentenza della Corte di Giustizia, tese a rafforzare la protezione della salute pubblica nell'esercizio di impianti di interesse strategico nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 2025;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle imprese e del *made in*

Italy, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e della salute;  
emana  
il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

*(Rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS) per gli impianti ex Ilva)*

1. Al fine di dare compiuta attuazione alle disposizioni della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali, afferenti, in particolare, al rapporto tra valutazioni sanitarie e riesame del procedimento di autorizzazione integrata ambientale (AIA) secondo l'interpretazione datane dalla sentenza della Corte di Giustizia 25 giugno 2024, C-626/2022, all'articolo 1-bis del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. Il decreto adottato ai sensi del comma 2 è aggiornato, almeno ogni dieci anni, includendo criteri predittivi in ragione degli sviluppi delle conoscenze scientifiche relative al rischio per la salute associato all'esposizione ad emissioni industriali. In sede di prima applicazione, il decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 28 agosto 2013, è aggiornato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2-ter. Il rapporto di VDS, in quanto elaborato alla luce delle risultanze correlate a un'installazione esistente e operante, ha l'obiettivo, in coerenza con la normativa dell'Unione europea in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, di fornire elementi di valutazione di carattere sanitario, rilevanti anche ai fini del riesame dell'autorizzazione integrata ambientale.

2-quater. Resta fermo, in ordine ai rapporti tra valutazione del danno sanitario e AIA, quanto previsto dall'articolo 1 comma 7 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89. ».

Articolo 2.

*(Procedura di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di interesse strategico nazionale)*

1. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 29-octies, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i gestori degli impianti strategici di cui all'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, forniscono, oltre alle informazioni necessarie ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 29-octies, il rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS) relativo allo scenario emissivo connesso all'assetto impiantistico e produttivo oggetto dell'istanza di riesame. Nelle more dell'aggiornamento del decreto di cui all'articolo 1-bis, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto-legge n. 207 del 2012, i gestori degli impianti strategici di cui al primo periodo predispongono lo studio di valutazione di impatto sanitario (VIS).

2. Lo studio di VIS a corredo dell'istanza di riesame dell'AIA, relativo allo scenario emissivo connesso all'assetto impiantistico e produttivo interessato oggetto di riesame, è predisposto e valutato sulla base delle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute 27 marzo 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 2019, utilizzando, per la valutazione dell'impatto sulla qualità dell'aria, i valori limite di riferimento di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 e, per la valutazione del rischio sanitario, i valori di riferimento stabiliti dalla norma tecnica US-EPA, vigente al momento della data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Per le attività di valutazione, controllo e monitoraggio, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica acquisisce il parere dell'Istituto superiore di sanità (ISS) che opera con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'ISS trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il parere sulla base della documentazione in possesso, entro trenta giorni dalla ricezione dello studio di valutazione dell'impatto sanitario. Ove siano necessarie integrazioni dello studio, esse sono richieste direttamente, e senza possibilità di reiterazione, dall'ISS al Gestore entro quindici giorni. Il termine di

cui al terzo periodo è sospeso sino alla produzione delle integrazioni da parte del gestore.

4. La Commissione di cui all'articolo 8-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 rilascia il proprio parere entro sessanta giorni dalla data di ricezione delle valutazioni rese ai sensi del comma 3. Entro dieci giorni dalla data di ricezione del parere della Commissione, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica convoca la conferenza di servizi di cui all'articolo 29-quater, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006 al fine di acquisire le determinazioni finali a chiusura del procedimento di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale. La determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi è rilasciata entro sessanta giorni dalla data della prima riunione della conferenza medesima.

Articolo 3.

*(Disposizioni transitorie)*

1. Nel caso di procedimenti di riesame di cui all'articolo 29-octies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e aventi a oggetto impianti strategici gli atti già prodotti dal gestore rimangono validi se conformi a quanto previsto dall'articolo 2, il parere dell'ISS è reso entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Commissione di cui all'articolo 8-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, integrata con un esperto in materia sanitaria designato dal Ministero della salute, rilascia il proprio parere nei successivi trenta giorni e la determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi è rilasciata nei successivi trenta giorni.

Articolo 4.

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. All'attuazione delle disposizioni previste dal presente provvedimento le amministrazioni provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 5.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 2025

MATTARELLA

Meloni, *Presidente del Consiglio dei ministri*  
Urso, *Ministro delle imprese e del made in Italy*  
Pichetto Fratin, *Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*  
Schillaci, *Ministro della salute*

Visto, *il Guardasigilli*: Nordio

## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

---

[collegamento al documento su www.senato.it](#)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

[http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni\\_commissione&did=58837](http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_commissione&did=58837)

## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 9<sup>^</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)**

# 1.3.2.1.1. 9<sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 185(ant.) del 05/02/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**9<sup>a</sup> Commissione permanente  
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE  
AGROALIMENTARE)  
MERCOLEDÌ 5 FEBBRAIO 2025  
185<sup>a</sup> Seduta  
Presidenza del Presidente  
DE CARLO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Fausta Bergamotto.*

*La seduta inizia alle ore 9,30.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1366) Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 2025, n. 5, recante misure urgenti per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di interesse strategico**

*(Esame e rinvio)*

Il presidente DE CARLO (FdI), in sostituzione del relatore Pogliese, riferisce sul provvedimento in titolo, precisando che l'urgenza delle disposizioni in esso contenute deriva dall'esigenza di disciplinare il procedimento di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) per gli stabilimenti industriali di interesse strategico (tra cui, *in primis*, l'ex Ilva), a seguito del pronunciamento della Corte di giustizia (sentenza 24 giugno 2025 in causa C-626/22, su rinvio dell'Autorità giudiziaria italiana) che impone, nell'ambito del predetto procedimento, la valutazione dei profili di rischio sanitario. Passando ad illustrare il provvedimento in dettaglio, fa presente che l'articolo 1 modifica la disciplina sulla valutazione del danno sanitario relativa agli stabilimenti riconosciuti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di interesse strategico nazionale ai sensi del decreto-legge n. 207 del 2012, nell'ambito dei quali, per specifica disposizione legislativa, sono ricompresi quelli siderurgici dell'ex Gruppo Ilva. Le novelle di cui all'articolo 1 prevedono, con riferimento alla suddetta categoria di stabilimenti: l'aggiornamento con cadenza decennale del decreto ministeriale di definizione dei criteri metodologici per la redazione del rapporto di valutazione del danno sanitario (rapporto di VDS) e, in fase di prima applicazione, l'aggiornamento, sempre con decreto, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame; una modalità di interrelazione tra il suddetto rapporto di VDS e la procedura di riesame dell'AIA, nella quale, in base alla presente novella, occorre prendere in considerazione, per gli stabilimenti in oggetto, gli elementi di valutazione di carattere sanitario rilevanti del suddetto rapporto. L'introduzione di questa modalità di interrelazione viene posta al fine di recepire, con riferimento all'istituto specifico del rapporto di VDS, la richiamata sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Dà indi conto dell'articolo 2, il cui comma 1 richiede che il gestore di uno stabilimento riconosciuto di interesse strategico nazionale fornisca, nell'ambito della procedura di riesame dell'AIA, il rapporto di VDS, relativo allo scenario emissivo connesso all'assetto impiantistico e produttivo, e prevede che,

nelle more dell'emanazione del primo decreto ministeriale di aggiornamento dei suddetti criteri metodologici, il gestore predisponga, in luogo del rapporto di VDS, uno studio di valutazione di impatto sanitario (VIS). Ricorda, al riguardo, che l'AIA, in base all'articolo 29-*octies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è soggetta a periodico riesame, in ragione del progredire delle conoscenze scientifiche in materia ambientale e degli avanzamenti tecnologici. Specifica che l'avanzamento tecnologico, con i relativi costi di sostituzione dell'esistente con nuovi manufatti o tecnologie, non è, di per sé, causa di riesame dell'AIA, ma solo qualora le migliori tecniche disponibili (BAT) hanno subito modifiche sostanziali. Sulla base della relazione illustrativa, evidenzia che le caratteristiche degli impianti strategici e la disciplina speciale loro riservata giustificano una regolamentazione più dettagliata dei loro obblighi informativi all'interno del procedimento di riesame dell'AIA, con particolare riguardo alle pianificazioni produttive di più lungo periodo - con conseguente capacità di stimare quantità e qualità di emissioni nelle matrici ambientali - nonché alle soluzioni tecniche nel frattempo adottate. Gli impianti dichiarati strategici alla luce del diritto europeo, così come da ultimo interpretato dalla Corte di giustizia europea, sono dunque onerati di fornire la valutazione di impatto sanitario (VIS), fino a che non venga aggiornato il decreto ministeriale per la redazione della VDS.

Menziona poi il comma 2 dell'articolo 2, ai sensi del quale lo studio di VIS relativo agli impianti deve essere predisposto in base alle linee guida per la redazione della VIS adottate con decreto del Ministro della salute 27 marzo 2019. Per quanto concerne la valutazione della qualità dell'aria la disposizione indica, quale parametro di riferimento, i valori limite previsti dal decreto legislativo n. 155 del 2010; per l'apprezzamento del rischio sanitario, il rinvio è invece alla norma tecnica US-EPA.

In relazione al comma 3, fa presente che esso richiede al Ministero dell'ambiente di acquisire il parere dell'Istituto superiore della sanità (ISS) sullo studio VIS prodotto dal gestore, potendo richiedere, per una sola volta e direttamente al gestore dell'impianto industriale, integrazioni dello studio: il gestore deve fornirle nel termine di quindici giorni in pendenza del quale il termine di trenta giorni concesso all'ISS è sospeso, così come nel caso le integrazioni non vengano fornite affatto. Il comma 4 prevede che la commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale, prevista dall'articolo 8-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, rilasci il proprio parere entro sessanta giorni dalle valutazioni dell'ISS. Entro dieci giorni dal rilascio di tale parere, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica convoca la conferenza di servizi per acquisire le determinazioni finali a chiusura del procedimento di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale le quali debbono pervenire entro sessanta giorni dalla data della prima riunione della conferenza medesima.

Si sofferma poi sull'articolo 3, che reca la disciplina transitoria da applicare ai procedimenti di riesame AIA in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge e aventi ad oggetto impianti strategici. A tale fine, oltre a dettare termini più stringenti, si prevede che la commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale sia integrata da un ulteriore esperto in materia sanitaria, designato dal Ministero della salute, e rilasci il proprio parere nei successivi trenta giorni e che la determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi sia emessa nei successivi trenta giorni.

Fa cenno, infine, agli articoli 4 e 5, i quali recano, rispettivamente, la clausola di invarianza finanziaria e la disposizione di entrata in vigore.

Il sottosegretario BERGAMOTTO ricorda che è già all'esame in sede referente della Commissione il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, recante misure urgenti per assicurare la continuità produttiva ed occupazionale degli impianti *ex Ilva*. Rammenta altresì che, con il richiamato decreto, il Governo ha incrementato la quota utilizzabile delle risorse costituenti il cosiddetto "patrimonio destinato" per assicurare la continuità produttiva dell'impianto dichiarato di interesse strategico nazionale.

A distanza di una settimana - prosegue il Sottosegretario - il Governo ha adottato il decreto-legge n. 5 del 2025, recante misure urgenti per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di interesse strategico, incardinato oggi, che si pone in assoluta continuità con il precedente. Evidenzia infatti che in entrambi i casi il Governo è intervenuto con disposizioni urgenti volte ad assicurare la continuità dell'esercizio produttivo delle imprese di interesse strategico nazionale, tra cui anzitutto l'*ex*

Ilva, anche al fine di non compromettere la procedura di cessione a terzi del compendio aziendale.

Ribadisce quindi che con il decreto-legge n. 5 sono state previste specifiche misure in materia di procedimento di riesame dell'AIA ed è stata introdotta, all'articolo 1, nell'ambito della suddetta procedura, la valutazione dei profili di rischio sanitario, in linea con quanto previsto dal recente pronunciamento della Corte di giustizia del 24 giugno 2024.

Inoltre, sempre con riferimento agli impianti di interesse strategico, è stata delineata una disciplina specifica per i procedimenti di riesame dell'AIA che sono già in corso (articoli 2 e 3), grazie alla quale l'ex Ilva potrà ottenere l'AIA entro settantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 5 del 2025 (ossia dal 31 gennaio).

In ragione dell'analogia e dell'affinità delle materie trattate e della stretta connessione delle tematiche rappresentate nei decreti-legge richiamati, comunica l'intenzione del Governo di rinunciare alla conversione del decreto-legge n. 5 del 2025 in favore di un emendamento di confluenza dei suoi contenuti nel disegno di legge n. 1359, di conversione del decreto-legge n. 3 del 2025, di imminente presentazione.

Con riferimento al decreto-legge n. 3 del 2025 - che ha aumentato di 250 milioni di euro l'ammontare del trasferimento di somme provenienti dal patrimonio destinato da ILVA in amministrazione straordinaria ad Acciaierie d'Italia (ADI) in amministrazione straordinaria - dichiarandosi consapevole dei profili di preoccupazione emersi anche in sede di audizioni che si sono svolte nei giorni scorsi, fornisce rassicurazioni in merito al fatto che l'ulteriore prelievo non pregiudica gli impegni adottati per il 2025 con riferimento alle opere di bonifica ambientale già pianificate.

Conclude anticipando l'intenzione del Governo di individuare una soluzione al fine di prevedere ulteriori risorse per la bonifica delle aree interessate dagli interventi. Informa che, in questa prospettiva, il Governo sta già lavorando in vista della presentazione di proposte emendative.

Il senatore [BERGESIO](#) (LSP-PSd'Az) domanda al Sottosegretario se la nuova procedura per il riesame dell'AIA sia finalizzata a proseguire nella vendita in corso.

Conferma il sottosegretario BERGAMOTTO.

La Commissione prende atto delle dichiarazioni del Sottosegretario.

Il seguito dell'esame è rinviato.

**(1359) Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, recante misure urgenti per assicurare la continuità produttiva ed occupazionale degli impianti ex ILVA**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) in considerazione della volontà, resa nota oggi dal Governo durante l'esame del disegno di legge n. 1366, di presentare un emendamento di confluenza dei contenuti del predetto disegno di legge nel provvedimento in titolo, propone di confermare il termine di giovedì 13 febbraio, alle ore 18, per la presentazione tanto di emendamenti quanto di subemendamenti al preannunciato emendamento governativo, ove giunga in un tempo congruo.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,40.*

## **1.4. Trattazione in consultiva**

## 1.4.1. Sedute

---

[collegamento al documento su www.senato.it](#)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

[http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni\\_consultiva&did=58837](http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_consultiva&did=58837)

## **1.4.2. Resoconti sommari**

## **1.4.2.1. 2<sup>^</sup> Commissione permanente (Giustizia)**

# 1.4.2.1.1. 2<sup>^</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 229(pom.) dell'11/02/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**2<sup>a</sup> Commissione permanente  
(GIUSTIZIA)**  
MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 2025  
**229<sup>a</sup> Seduta**  
*Presidenza del Vice Presidente*  
**SISLER**

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'avvocato Salvatore Sciullo e il dottor Carmine Castaldo.*

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Delmastro Delle Vedove.*

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

**SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI**

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per lo svolgimento delle procedure informative, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla web-tv, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Informa altresì che della seduta sarà redatto il resoconto stenografico.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Seguito dell'indagine conoscitiva in materia di misure cautelari alternative alla custodia cautelare in carcere, di misure alternative alla detenzione e di misure di prevenzione personali giurisdizionali e di sorveglianza speciale con particolare riguardo agli strumenti di controllo elettronico: audizioni dell'avvocato Salvatore Sciullo, vice presidente della Camera penale di Roma, e del dottor Carmine Castaldo, presidente della settima sezione penale del Tribunale di Roma**

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta del 5 febbraio.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta odierna saranno svolte le audizioni dell'avvocato Salvatore Sciullo, vice presidente della Camera penale di Roma, e del dottor Carmine Castaldo, presidente della settima sezione penale del Tribunale di Roma.

Interviene quindi l'avvocato SCIULLO, che svolge la sua relazione.

Intervengono, per porre quesiti e chiedere chiarimenti, la senatrice CAMPIONE (FdI) e il PRESIDENTE, ai quali replica l'avvocato SCIULLO.

Il PRESIDENTE ringrazia l'avvocato Sciullo per il suo intervento.

Interviene quindi il dottor CASTALDO, che svolge la sua relazione.

Intervengono, per porre quesiti e chiedere chiarimenti, i senatori Anna BILOTTI (M5S) e RASTRELLI (FdI), ai quali replica il dottor CASTALDO.

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Castaldo per il suo intervento e rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva.

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(1374) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, recante misure urgenti in materia di cultura**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostantivo)

Il senatore RAPANI (FdI), relatore, illustra il provvedimento in titolo, che si compone di 13 articoli,

ed introduce in generale misure volte a favorire e promuovere la cultura e la lettura.

Le disposizioni di competenza della Commissione giustizia riguardano profili limitati. In particolare, rileva l'articolo 9 che introduce misure in materia di impignorabilità dei fondi destinati alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale e, al comma 1, esclude dalla procedura di esecuzione forzata i fondi del Ministero della cultura destinati a un pubblico servizio per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale in forza di una norma di legge o di un provvedimento amministrativo. Il comma 2 prevede, inoltre, che i titolari dei centri di responsabilità amministrativa individuano le somme destinate alla predetta finalità specificando il vincolo normativo o provvidenziale di destinazione, la necessità della spesa e il nesso diretto con le funzioni essenziali di tutela o di valorizzazione. Il comma 3 stabilisce che le procedure esecutive eventualmente intraprese su tali fondi non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriere. Infine, al comma 4 si prevede che i citati provvedimenti sono trasmessi all'istituto cui è affidato il servizio di tesoreria o di cassa contestualmente alla loro adozione e che il tesoriere rende immediatamente disponibili le somme in essi indicate dalla data della loro trasmissione.

Per i profili di competenza, non essendovi osservazioni da formulare, propone l'espressione di un parere non ostativo.

La senatrice LOPREIATO (M5S) annuncia il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere non ostativo presentata dal relatore risulta approvata.

**(1366) Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 2025, n. 5, recante misure urgenti per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di interesse strategico**

(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice STEFANI (LSP-PSd'Az), intervenendo in sostituzione del relatore Potenti, illustra i contenuti del decreto-legge, che si compone di 3 articoli. L'articolo 1 modifica la disciplina sulla valutazione del danno sanitario relativa agli stabilimenti riconosciuti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di interesse strategico nazionale, stabilimenti nell'ambito dei quali, per specifica disposizione legislativa, sono ricompresi quelli siderurgici dell'ex Gruppo Ilva. Le novelle di cui all'articolo 1 prevedono, con riferimento alla suddetta categoria di stabilimenti: l'aggiornamento con cadenza decennale del decreto ministeriale di definizione dei criteri metodologici per la redazione del rapporto di valutazione del danno sanitario (rapporto di VDS) e, in fase di prima applicazione, l'aggiornamento, sempre con decreto, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge; una modalità di interrelazione tra il suddetto rapporto di VDS e la procedura di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), procedura nella quale occorre prendere in considerazione, per gli stabilimenti in oggetto, gli elementi di valutazione di carattere sanitario rilevanti del suddetto rapporto. L'introduzione di questa modalità di interrelazione viene posta al fine di recepire, con riferimento all'istituto specifico del rapporto di VDS la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 25 giugno 2024 (causa C 626/22). L'articolo 2, al comma 1, richiede che il gestore di uno stabilimento riconosciuto di interesse strategico nazionale fornisca, nell'ambito della procedura di riesame dell'AIA, il rapporto di VDS, relativo allo scenario emissivo connesso all'assetto impiantistico e produttivo, e prevede che, nelle more dell'emanazione del primo decreto ministeriale di aggiornamento dei suddetti criteri metodologici, il gestore predisponga, in luogo del rapporto di VDS, uno studio di valutazione di impatto sanitario (VIS). I commi da 2 a 4, disciplinano, con riferimento agli stabilimenti di interesse strategico nazionale e nelle more dell'aggiornamento dei criteri metodologici relativi al rapporto di valutazione del danno sanitario, la procedura di riesame AIA, integrata per la prima volta con la valutazione dell'impatto sanitario. L'articolo 3 reca la disciplina transitoria da applicare ai procedimenti di riesame AIA in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge e relativi agli stabilimenti riconosciuti di interesse strategico nazionale.

Per i profili di competenza non essendovi osservazioni da formulare propone l'espressione di un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di

parere non ostantivo risulta approvata.

**(1359) Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, recante misure urgenti per assicurare la continuità produttiva ed occupazionale degli impianti ex ILVA**

(Parere alla 9a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostantivo)

La senatrice STEFANI (LSP-PSd'Az) intervenendo in sostituzione del relatore Potenti, fa presente che il contenuto dell'emendamento 1.0.1000 è il medesimo del decreto-legge n. 5 del 30 gennaio 2025 (Atto Senato n. 1366 testé illustrato) e che il Governo propone di inserire nell' Atto Senato n. 1359 recante "Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, recante misure urgenti per assicurare la continuità produttiva ed occupazionale degli impianti ex ILVA"; propone pertanto di ribadire il parere non ostantivo già espresso sull'Atto Senato n. 1366.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere non ostantivo sull'emendamento 1.0.1000 risulta approvata.

**(1258) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024**

(Parere alla 4a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostantivo con osservazione) Il relatore RASTRELLI (FdI) illustra gli ulteriori emendamenti del provvedimento in titolo. Ricorda che la Commissione giustizia il 5 novembre 2024 ha già espresso un parere favorevole sul testo del disegno di legge e il 10 dicembre 2024 un parere non ostantivo con osservazione sugli emendamenti presentati.

Per le parti di competenza della Commissione giustizia si segnalano le seguenti proposte: il subemendamento 1.100/1, che introduce tra gli atti dell'Unione europea di cui all'allegato A dell'articolo 1 per cui è autorizzata la delega legislativa al Governo la direttiva (UE) 2024/1069 sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi (cd. direttiva SLAP); il subemendamento 1.100/2, che introduce tra gli atti dell'Unione europea di cui all'allegato A dell'articolo 1 per cui è autorizzata la delega legislativa al Governo la direttiva (UE) 2024/3101 relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni amministrative in caso di violazioni e la direttiva (UE) 2024/3099 relativa al controllo da parte dello Stato di approdo; l'emendamento 1.300 del Governo, che introduce tra gli atti dell'Unione europea di cui all'allegato A dell'articolo 1 per cui è autorizzata la delega legislativa al Governo le direttive (UE) 2024/1499 sulle norme riguardanti gli organismi per la parità in materia di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica, 2024/1500 sulle norme riguardanti gli organismi per la parità nel settore della parità di trattamento e delle pari opportunità tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego, 2024/1712 concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, 2024/1385 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica; l'emendamento 3.0.100 del relatore che introduce una delega al Governo per il per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1226 relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione (precedentemente inserita nel solo Allegato A) indicando specifici principi e criteri direttivi. Le cosiddette misure restrittive dell'unione sono le sanzioni internazionali utilizzate come strumento di politica estera anche da parte dell'Unione europea; per il recepimento della direttiva in questione l'emendamento prevede l'introduzione di sanzioni penali per le persone fisiche e sanzioni o misure penali o non penali per le persone giuridiche che commettano i reati di violazione delle misure restrittive o favoreggiamiento indicati dalla direttiva medesima. Risulta di interesse della Commissione anche il subemendamento 3.0.100/1 che prevede la possibilità per la delega di individuare anche misure penali o non penali accessorie in caso di reati commessi da persone fisiche; l'emendamento 6.0.100 del relatore che introduce una delega al Governo per il per il recepimento delle direttive 2024/1785, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) e alle discariche dei rifiuti indicando specifici principi e criteri direttivi. Di specifico interesse per le competenze della Commissione giustizia risultano in particolare i criteri di delega indicati dalla lettera *f*) - relativi all'applicabilità delle disposizioni vigenti in materia di risarcimento e indennizzo in caso di violazioni autorizzative che abbiano determinato un danno sanitario - e della lettera *h*), che impone di prevedere

sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate rispetto alla gravità della violazione degli obblighi derivanti dalla direttiva, anche in deroga ai criteri e ai limiti previsti dall'articolo 32, comma 1, lettera *d*), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e alla legge 24 novembre 1981, n. 689, introducendo altresì strumenti deflattivi del contenzioso, quali la diffida ad adempiere. Risultano di interesse della Commissione anche i subemendamenti 6.0.100/1 e 6.0.100/2 che incidono rispettivamente sulle lettere *f*) e *h*). Con riferimento alla lettera *h*), ricorda che l'articolo 32, comma 1, lettera *d*), della legge n. 234/2012 definisce i limiti delle sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi di recepimento delle direttive europee previste dalla legge di delegazione europea. Per le sanzioni penali si dispone, tra le altre cose, che queste possano essere previste nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto, fino a tre anni, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi, prosegue la disposizione, sono previste la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. Il principio direttivo in commento consente quindi di derogare anche a tali limiti senza introdurne però di nuovi. In proposito, ricorda che la giurisprudenza costituzionale ha rilevato che il legislatore delegante, in ambito penale, deve adottare principi e criteri direttivi «configurati in modo assai preciso, sia definendo la specie e l'entità massima delle pene, sia dettando il criterio, in sé restrittivo, del ricorso alla sanzione penale solo per la tutela di determinati interessi rilevanti». In questo ambito, infatti, il controllo sul rispetto di tali criteri e principi direttivi è «anche strumento di garanzia della riserva di legge e del rispetto del principio di stretta legalità, spettando al Parlamento l'individuazione dei fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni loro applicabili»; emendamento 6.0.200 del relatore che introduce una delega al Governo per il per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1244 relativo alla comunicazione dei dati ambientali delle installazioni industriali e alla creazione di un portale sulle emissioni industriali indicando specifici principi e criteri direttivi. Di specifico interesse per le competenze della Commissione giustizia risultano in particolare i criteri di delega indicati dalla lettera *f*) - che impone di prevedere sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate rispetto alla gravità della violazione degli obblighi stabiliti dal regolamento, anche in deroga ai criteri e ai limiti previsti dall'articolo 32, comma 1, lettera *d*), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e alla legge 24 novembre 1981, n. 689, introducendo altresì strumenti deflattivi del contenzioso, quali la diffida ad adempiere - e dalla lettera *g*) che prevede l'assegnazione alle autorità competenti dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie. Con riferimento alla lettera *f*), richiama quanto già indicato in relazione alla lettera *h*) dell'emendamento 6.0.100; l'emendamento 7.100 del relatore che reca puntuali modifiche all'articolo 7 del disegno di legge, il quale delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, al fine di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1543, relativo agli ordini europei di produzione e di conservazione delle prove elettroniche nei procedimenti penali; risulta di interesse della Commissione anche il subemendamento 7.100/1, diretto a sopprimere il comma 3 della proposta di modifica; l'emendamento 10.0.100 del Governo, che introduce sette distinte deleghe, con ciascuna con specifici criteri e principi direttivi, al Governo per l'adeguamento o il recepimento dei seguenti atti normativi europei in materia di mercati e intermediari finanziari: il regolamento (UE) 2024/2809 per rendere di mercati pubblici dei capitali nell'Unione più attraenti per le società e facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese ai capitali; la direttiva (UE) 2024/2810 sulle strutture con azioni a voto plurimo nelle società che chiedono l'ammissione alla negoziazione delle loro azioni in un sistema multilaterale di negoziazione, per l'adeguamento della normativa nazionale; la direttiva (UE) 2024/2811 per rendere i mercati pubblici dei capitali nell'Unione più attraenti per le imprese e per facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese ai capitali; la direttiva (UE) 2024/2994 relativa al trattamento del rischio di concentrazione derivante dalle esposizioni nei confronti delle controparti centrali e del rischio di controparte per le operazioni con strumenti derivati compensate a livello centrale e il regolamento (UE) 2024/2987 per quanto concerne le misure volte ad attenuare le esposizioni eccessive nei confronti di controparti centrali di paesi terzi e a migliorare l'efficienza dei mercati della compensazione dell'Unione; la direttiva (UE) 2024/790 relativa ai mercati

degli strumenti finanziari e il regolamento (UE) 2024/791 in materia di miglioramento della trasparenza dei dati, eliminazione degli ostacoli all'emergere di sistemi consolidati di pubblicazione, ottimizzazione degli obblighi di negoziazione e divieto di ricevere pagamenti per il flusso degli ordini; la direttiva (UE) 2024/927 in materia di accordi di delega, gestione del rischio di liquidità, segnalazioni a fini di vigilanza, fornitura dei servizi di custodia e di depositario e la concessione di prestiti da parte di fondi di investimento alternativi; la direttiva (UE) 2025/2 per quanto concerne la proporzionalità, la qualità della vigilanza, l'informatica, le misure relative alle garanzie a lungo termine, gli strumenti macroprudenziali, i rischi di sostenibilità e la vigilanza transfrontaliera e di gruppo. Per quanto di interesse della Commissione, rilevano in particolare le disposizioni che tra i principi e criteri direttivi individuano, per ciascuna delega, le autorità (Consob, Banca d'Italia, IVASS o COVIP) titolari dei poteri di vigilanza, indagine e applicazione delle sanzioni amministrative.

Con riferimento agli emendamenti 6.0.100 e 6.0.200 propone pertanto l'espressione di un parere non ostantivo osservando che in relazione rispettivamente alle lettere *h*) dell'emendamento 6.0.100 ed *f*) dell'emendamento 6.0.200, che tra i criteri di delega inseriscono la previsione di sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate rispetto alla gravità della violazione degli obblighi stabiliti dal regolamento, anche in deroga ai criteri e ai limiti previsti dall'articolo 32, comma 1, lettera *d*), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e alla legge 24 novembre 1981, n. 689, valuti la Commissione di merito l'opportunità di un approfondimento del criterio di delega in esame alla luce della giurisprudenza costituzionale che impone al legislatore delegante, in ambito penale, di adottare principi e criteri direttivi configurati in modo preciso, sia definendo la specie e l'entità massima delle pene, sia dettando il criterio, in sé restrittivo, del ricorso alla sanzione penale solo per la tutela di determinati interessi rilevanti.

Rileva, al riguardo, che la medesima osservazione sia riferita anche all'articolo 5, comma 1, lettera *a*). Propone infine un parere non ostantivo su tutti i restanti emendamenti e subemendamenti trasmessi.

Il senatore BAZOLI (PD-IDP) dichiara di condividere pienamente l'osservazione avanzata nella proposta di parere del relatore.

Verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere non ostantivo con osservazione, pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna, è approvata.

**(1184) Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese**

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° ottobre 2024.

Il presidente SISLER, in qualità di relatore, ricorda di aver illustrato i profili di competenza del disegno di legge e che nella successiva seduta del 1° ottobre sono intervenuti i senatori Zanettin e Bazoli. Informa inoltre che la Commissione affari costituzionali ha concluso le audizioni informali sul disegno di legge che possono essere utili ai senatori ai fini della prossima espressione del parere.

Poiché non vi sono ulteriori interventi rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

***IN SEDE REDIGENTE***

**(766) Ada LOPREIATO. - Modifiche al codice di procedura civile e alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, in materia di processo civile telematico**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 9 aprile 2024.

Il PRESIDENTE ricorda che con l'audizione svolta oggi in Ufficio di Presidenza si è concluso il ciclo di audizioni sul provvedimento. Chiede se vi sono interventi in discussione generale.

La senatrice STEFANI chiede di poter fare il punto sulle audizioni.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(1044) Ilaria CUCCHI. - Norme in materia di autopsia obbligatoria in caso di morte avvenuta in carcere e introduzione di un presidio di consulenza legale obbligatoria nelle strutture detentive**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 17 dicembre 2024.

Il PRESIDENTE ricorda che è stato auditato in Ufficio di Presidenza allargato il professor Vittorio Fineschi e che resta ancora da svolgere un'audizione. Chiede pertanto se si voglia attendere la conclusione del ciclo di audizione oppure se vi siano già interventi in discussione generale. La Commissione conviene sull'opportunità di completare il ciclo delle audizioni.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(901) Erika STEFANI e Daniela TERNULLO. - Norme in tema di conferimento di efficacia di titolo esecutivo ai pareri di congruità emessi da ordini e collegi professionali**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 gennaio scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 21 gennaio scorso, il relatore Rastrelli ha fatto presente che, avendo la prima relazione annuale dell'Osservatorio sull'equo compenso un contenuto prevalentemente interlocutorio, appare opportuno effettuare ulteriori approfondimenti. Chiede pertanto l'indicazione dei Gruppi su come procedere.

Il relatore, senatore RASTRELLI (*FdI*), ribadisce l'opportunità di un rinvio dell'esame del provvedimento al fine di consolidare una riflessione circa l'opportunità di una estensione ulteriore di una normativa come quella sull'equo compenso entrata in vigore nel 2023.

La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*), prima firmataria del disegno di legge, rileva come la proposta nasca a seguito di alcune riflessioni operate all'interno dell'avvocatura, con particolare riguardo alla possibilità, anche per i professionisti che non abbiano clienti "forti" come pubbliche amministrazioni e grandi imprese, di ottenere un equo compenso rispetto alle loro prestazioni professionali. Peraltro, aggiunge, quella contenuta nel disegno e di legge in esame non è l'unica posizione possibile in quanto anche il disegno di legge n. 978, riguardante modifiche al codice di procedura civile in materia di procedimento sommario per l'effettiva realizzazione del credito, potrebbe rappresentare una soluzione per assicurare ai professionisti la pienezza della tutela rispetto al compenso per le prestazioni professionali svolte.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*) rileva incidentalmente come già oggi gli avvocati predispongano una dichiarazione, da inviare al rispettivo Consiglio dell'ordine, circa le prestazioni professionali svolte e la congruità del compenso.

Il relatore RASTRELLI (*FdI*) ritiene opportuna un'ulteriore riflessione sul punto in quanto l'intervento normativo di cui alla legge n. 49 del 2003 sull'equo compenso aveva precise finalità di protezione che rischiano di essere snaturate da una estensione indiscriminata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(954) SALLEMI e altri. - Modifiche all'articolo 568 del codice di procedura civile, in materia di determinazione del valore dell'immobile espropriato**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 26 marzo 2024.

Il PRESIDENTE ricorda che si è concluso il ciclo delle audizioni informali sul provvedimento in esame. Chiede pertanto se vi siano interventi in discussione generale.

La Commissione conviene sull'opportunità di un rinvio dell'esame al fine di fare il punto sulla documentazione depositata dagli audit.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI ULTERIORI EMENDAMENTI  
RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1258**

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti al provvedimento in titolo, per quanto di competenza, esprime parere non ostativo con la seguente osservazione riferita agli emendamenti 6.0.100 e 6.0.200:

- in relazione rispettivamente alle lettere *h*) dell'emendamento 6.0.100 ed *f*) dell'emendamento 6.0.200,

che tra i criteri di delega inseriscono la previsione di sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate rispetto alla gravità della violazione degli obblighi stabiliti dal regolamento, anche in deroga ai criteri e ai limiti previsti dall'articolo 32, comma 1, lettera *d*), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e alla legge 24 novembre 1981, n. 689, valuti la Commissione di merito l'opportunità di un approfondimento del criterio di delega in esame alla luce della giurisprudenza costituzionale che impone al legislatore delegante, in ambito penale, di adottare principi e criteri direttivi configurati in modo preciso, sia definendo la specie e l'entità massima delle pene, sia dettando il criterio, in sé restrittivo, del ricorso alla sanzione penale solo per la tutela di determinati interessi rilevanti.

La medesima osservazione si intende riferita anche all'articolo 5, comma 1, lettera a, del disegno di legge.

Sui restanti emendamenti e subemendamenti trasmessi il parere è di nulla osta.

## **1.4.2.2. 8<sup>^</sup> Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)**

# 1.4.2.2.1. 8<sup>^</sup> Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 164(ant.) dell'11/02/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## 8<sup>a</sup> Commissione permanente (AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA) MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 2025

### 164<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente

FAZZONE

*Interviene il ministro per la protezione civile e le politiche del mare Musumeci, accompagnato dal capo di Gabinetto Riccardo Riggillo, dal capo del Dipartimento Casa Italia Luigi Ferrara e dal vice capo Ufficio legislativo Andrea Luberti.*

*La seduta inizia alle ore 12,45.*

#### *SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, anche sul canale satellitare e sulla web-TV, per la procedura informativa all'ordine del giorno e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

#### **Audizione del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 1294 (Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità)**

Il PRESIDENTE introduce la procedura informativa in titolo, dà il benvenuto al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare e gli cede la parola.

Il ministro MUSUMECI svolge la propria relazione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i senatori DI GIROLAMO (M5S), SIRONI (M5S), FINA (PD-IDP) e SIGISMONDI (FdI).

Il ministro MUSUMECI replica agli interventi.

Il PRESIDENTE ringrazia il Ministro e dichiara conclusa la procedura informativa.

#### Resoconto stenografico

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(1294) Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità**, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 gennaio.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il PRESIDENTE propone di considerare

esaurita tale fase procedurale e di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno a martedì 18 febbraio, alle ore 12.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante conferimento dell'incarico di Commissario straordinario per la riorganizzazione dei presidi di sicurezza nelle città di Bologna e Milano e per i lavori di ristrutturazione del Palazzo di giustizia di Milano ( [n. 247](#) )**

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Esame. Parere favorevole)

Il presidente [FAZZONE \(FI-BP-PPE\)](#), in qualità di relatore, illustra il provvedimento in titolo, ricordando che l'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019 - il cosiddetto decreto "sblocca cantieri" - ha previsto che, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, fossero individuati gli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero comportanti un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o il cui completamento si rendesse necessaria la nomina di uno o più Commissari straordinari che era disposta con i medesimi decreti. In relazione agli interventi infrastrutturali di rilevanza esclusivamente regionale o locale, i decreti dovevano essere adottati, ai soli fini dell'individuazione di tali interventi, previa intesa con il Presidente della Regione interessata.

La suddetta disposizione prevede inoltre che si proceda con le medesime modalità quando, per sopravvenute ragioni soggettive o oggettive, sia necessario provvedere alla sostituzione dei Commissari.

Con l'atto in esame - che si compone di un unico articolo e di un allegato - si procede alla nomina del Provveditore interregionale per le opere pubbliche per la Lombardia e l'Emilia-Romagna *pro tempore* a nuovo Commissario straordinario per la riorganizzazione di alcuni presidi di sicurezza a Bologna e Milano, nonché per la ristrutturazione del palazzo di Giustizia di Milano, in sostituzione dell'ingegner Fabio Riva, che era a capo del medesimo Provveditorato interregionale nel 2021, quando furono nominati i Commissari straordinari ai sensi del decreto "sblocca cantieri".

Dalle premesse allo schema in esame emerge che la nuova nomina è effettuata nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, si dovrà adottare un piano di razionalizzazione dei compiti e delle funzioni attribuite ai Commissari straordinari nominati per la realizzazione degli interventi infrastrutturali prioritari.

L'allegato 1 dettaglia gli interventi affidati al Commissario straordinario.

In conclusione, formula una proposta di parere favorevole.

Non essendovi richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole, che risulta approvata.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**[\(1366\) Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 2025, n. 5, recante misure urgenti per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di interesse strategico](#)**

(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [FAZZONE \(FI-BP-PPE\)](#), in qualità di relatore, illustra il provvedimento in titolo, volto a rafforzare la protezione della salute pubblica nell'esercizio di impianti di interesse strategico nazionale (tra cui rientrano gli stabilimenti siderurgici dell'ex gruppo ILVA), inserendo nel procedimento di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) la valutazione dei profili di rischio sanitario, alla luce della sentenza della Corte di giustizia europea del 25 giugno 2024 e dell'interpretazione che tale sentenza ha dato della direttiva 2010/75 in materia di emissioni industriali.

In particolare, l'articolo 1 prevede che il decreto ministeriale recante i criteri metodologici per la redazione del rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS) debba essere aggiornato almeno ogni dieci anni, includendo criteri predittivi in ragione degli sviluppi delle conoscenze scientifiche relative al rischio per la salute associato all'esposizione ad emissioni industriali.

In sede di prima applicazione, il decreto in questione, che risale al 2013, dovrà essere aggiornato entro i prossimi 12 mesi. Si prevede inoltre che il rapporto suddetto debba fornire elementi di valutazione di carattere sanitario rilevanti anche ai fini del riesame dell'AIA.

Conseguentemente, l'articolo 2 modifica la procedura di riesame dell'AIA per gli impianti di interesse strategico nazionale, inserendo il suddetto rapporto VDS tra le informazioni che i gestori degli impianti devono fornire in sede di riesame periodico dell'AIA.

Nelle more dell'aggiornamento del decreto ministeriale recante i criteri metodologici per la redazione del rapporto VDS, i gestori devono predisporre lo studio di valutazione di impatto sanitario (VIS), che viene posto a corredo dell'istanza di riesame dell'AIA.

L'articolo 3 introduce una disciplina transitoria per i procedimenti di riesame dell'AIA in corso alla data di entrata in vigore del decreto in esame e aventi ad oggetto impianti strategici.

Il seguito dell'esame è rinviato.

**(1374) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, recante misure urgenti in materia di cultura**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente FAZZONE (FI-BP-PPE), in qualità di relatore, illustra il decreto-legge in esame, con riferimento ai profili di particolare interesse per l'8<sup>a</sup> Commissione.

L'articolo 1 affida al Ministro della cultura il compito di adottare il "Piano Olivetti per la cultura", ispirato alla figura di Adriano Olivetti, volto, tra l'altro, a promuovere la rigenerazione culturale delle periferie, delle aree interne e delle aree svantaggiate, in particolare quelle caratterizzate da marginalità sociale ed economica, degrado urbano, denatalità e spopolamento. La Camera dei deputati ha inoltre previsto che il Piano debba promuovere e valorizzare il cinema e il settore dell'audiovisivo.

L'articolo 4 autorizza la spesa di 800 mila euro per l'anno 2025 al fine di celebrare il venticinquesimo anniversario della Convenzione europea sul paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000.

L'articolo 7, comma 1, dispone l'iscrizione di diritto nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate istituito presso l'ANAC anche delle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio con competenza sul territorio del capoluogo di regione.

Il comma 2 rende permanente - a decorrere dal 1<sup>o</sup> gennaio 2025 - la disciplina sperimentale il cui termine finale di applicazione era in precedenza fissato al 31 dicembre 2024, la quale sostituisce ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l'organizzazione di spettacoli dal vivo che presentino determinate caratteristiche, con la SCIA, con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo.

L'articolo 10, comma 2, sostituisce alcuni riferimenti normativi, che sino ad ora erano indirizzati a norme del vecchio codice dei contratti pubblici, con riferimenti a norme del nuovo codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.

Tali riferimenti sono rispettivamente inseriti nella vigente disposizione che consente al Ministero della cultura di derogare alla previsione che impone l'adozione per ciascun affidamento di un provvedimento motivato in cui si dia conto dei vantaggi per la collettività qualora esso decida di avvalersi - a determinate condizioni e fino al 31 dicembre 2025 - della società Ales S.p.A. per lo svolgimento di attività di accoglienza e vigilanza nei musei, nei parchi archeologici statali e negli altri istituti e luoghi della cultura, nonché nella previsione secondo cui, anche al di fuori di tali ipotesi, nei casi di affidamento diretto da parte del Ministero della cultura a proprie società *in house* dei servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico svolti negli istituti e nei luoghi della cultura, trova applicazione la disposizione relativa alle clausole sociali nei bandi relativi al settore dei beni culturali e del paesaggio.

Il seguito dell'esame è rinviato.

**(1359) Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, recante misure urgenti per assicurare la continuità produttiva ed occupazionale degli impianti exILVA**

(Parere alla 9^ Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 febbraio.

Considerata l'assenza di richieste di intervento in discussione generale, il presidente FAZZONE (FI-BP-PPE), in qualità di relatore, formula una proposta di parere favorevole.

Non essendovi richieste di intervento in sede di dichiarazione di voto, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole, che risulta approvata.

*IN SEDE REFERENTE*

**(29) MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana**

**(42) Anna ROSSOMANDO e altri. - Disposizioni per il contrasto al consumo di suolo e per promuovere il riuso e la rigenerazione urbana**

**(761) GASPARRI e PAROLI. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana**

**(863) OCCHIUTO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana**

**(903) DREOSTO. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana**

**(1028) Elena SIRONI e altri. - Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo**

**(1122) DE PRIAMO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana**

**(1131) Mariastella GELMINI. - Disposizioni in materia di politiche, programmi e interventi di rigenerazione urbana**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 dicembre 2024.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del testo unificato adottato dalla Commissione come testo base.

La senatrice SIRONI (M5S) illustra il complesso degli emendamenti a sua prima firma, sottolineando l'importanza dell'articolo 2, che reca le definizioni. Considerato che il concetto di rigenerazione urbana è strettamente connesso alla riduzione del consumo di suolo, evidenzia che alcuni degli emendamenti da lei presentati sono volti a migliorare e a rafforzare la definizione di "consumo di suolo" presente nell'articolo. Ritiene inoltre che il testo unificato dovrebbe essere rivisto e modificato alla luce degli obiettivi del regolamento europeo sul ripristino della natura.

I restanti emendamenti riferiti all'articolo 2 si danno per illustrati.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE propone di dare per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti al testo unificato e di considerare pertanto esaurita tale fase procedurale.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*La seduta termina alle ore 14.*

# 1.4.2.2.2. 8<sup>^</sup> Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 165(pom.) del 12/02/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**8<sup>a</sup> Commissione permanente  
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,  
COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)**  
MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO 2025  
**165<sup>a</sup> Seduta**  
*Presidenza del Presidente*  
[FAZZONE](#)

*La seduta inizia alle ore 13,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1366) Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 2025, n. 5, recante misure urgenti per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di interesse strategico**

(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Constatata l'assenza di iscritti in discussione generale, il presidente [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE), in qualità di relatore, formula una proposta di parere favorevole.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole, che risulta approvata.

**(1374) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, recante misure urgenti in materia di cultura**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Constatata l'assenza di iscritti in discussione generale, il presidente [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE), in qualità di relatore, formula una proposta di parere favorevole.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole, che risulta approvata.

*La seduta termina alle ore 13,15.*

### **1.4.2.3. 10<sup>^</sup> Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)**

# 1.4.2.3.1. 10<sup>^</sup> Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 270(pom.)

## dell'11/02/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

10<sup>a</sup> Commissione permanente  
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)  
MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 2025

270<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente  
ZAFFINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REDIGENTE

(246) Isabella RAUTI e altri. - Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante

(400) DE PRIAMO e altri. - Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante

(485) Maria Cristina CANTU' e altri. - Disposizioni in materia di diagnosi, assistenza e cura della sindrome fibromialgica

(546) SILVESTRONI e altri. - Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante

(594) CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA - Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia, dell'encefalomielite mialgica benigna e della sensibilità chimica multipla quali malattie croniche e invalidanti

(601) Elisa PIRRO e altri. - Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia o sindrome fibromialgica

(603) Ylenia ZAMBITO e altri. - Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia

(946) Maria Cristina CANTU' e altri. - Riorganizzazione e potenziamento dei servizi sanitari in ambito reumatologico

(1023) CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO - Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia cronica e invalidante

(1356) Daniela SBROLLINI e Dafne MUSOLINO. - Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 246, 400, 485, 546, 594, 601, 603, 946 e 1023, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1356, e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 5 novembre 2024.

Riferisce sul disegno di legge n. 1356 il senatore RUSSO (FdI), il quale fa presente che l'articolo 1 enuncia le finalità del provvedimento, mentre in base all'articolo 2 la fibromialgia è riconosciuta come malattia invalidante e dà diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le correlate prestazioni sanitarie.

L'articolo 3 stabilisce che, con decreto del Ministro della salute, siano individuati i centri nazionali di ricerca per lo studio della fibromialgia. Affida inoltre all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali il compito di individuare un apposito Percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA). L'articolo 4 prevede l'istituzione, presso il Ministero della salute, del Registro nazionale della fibromialgia, mentre l'articolo 5 dispone in ordine alla formazione del personale medico e di assistenza.

L'articolo 6 prevede che il Ministero della salute, d'intesa con le Regioni e avvalendosi degli enti del Servizio sanitario nazionale, promuova studi e ricerche sulla fibromialgia.

L'articolo 7 prevede l'istituzione, presso il Ministero della salute, dell'Osservatorio nazionale per la tutela dei cittadini affetti da sindrome fibromialgica.

L'articolo 8 demanda al Ministero della salute iniziative di promozione delle attività svolte dagli enti del Terzo settore e l'articolo 9, infine, reca la copertura finanziaria.

In considerazione dell'affinità della materia, il presidente [ZAFFINI](#), concorde il relatore [RUSSO \(FdI\)](#), propone, per il prosieguo dell'*iter*, l'abbinamento del disegno di legge n. 1356 con i disegni di legge nn. 246, 400, 485, 546, 594, 601, 603, 946 e 1023, già in discussione congiunta.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(647) RUSSO e altri. - Delega al Governo e ulteriori disposizioni in materia di inserimento lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico**

**(739) Maria Domenica CASTELLONE e altri. - Disposizioni in materia di diagnosi precoce dei disturbi dello spettro autistico, di detrazione delle spese per i percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali e di inclusione sociale e lavorativa**

**(1289) BOCCIA e altri. - Disposizioni in materia di disturbi dello spettro autistico e misure a tutela e a sostegno delle persone con disturbi dello spettro autistico e dei loro familiari**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 dicembre 2024.

Il presidente [ZAFFINI](#) comunica che alla scadenza del termine sono stati presentati 65 emendamenti e un ordine del giorno (pubblicati in allegato al resoconto) riferiti al testo base, disegno di legge n. 647.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1374) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, recante misure urgenti in materia di cultura**

(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere favorevole)

In riferimento ai profili di competenza del provvedimento in esame, la relatrice [MINASI \(LSP-PSd'Az\)](#) segnala in primo luogo la previsione dell'adozione del "Piano Olivetti per la cultura", di cui all'articolo 1, tra gli scopi del quale rientra la promozione della rigenerazione culturale di periferie, aree interne e aree svantaggiate, particolarmente quelle caratterizzate da marginalità sociale ed economica, degrado urbano, denatalità e spopolamento, anche attraverso il riconoscimento della cultura del movimento nonché tramite il coinvolgimento degli enti del Terzo settore in attività di co-progettazione ai sensi dell'articolo 55 del codice del Terzo settore.

Ai fini dell'attuazione delle misure concernenti il "Piano Olivetti per la cultura" il comma 2-bis autorizza il Ministero della cultura a conferire un incarico di livello dirigenziale generale.

L'articolo 2 prevede l'istituzione di un'Unità di missione per la cooperazione culturale con l'Africa e il Mediterraneo allargato, destinata a operare alle dipendenze dell'ufficio di Gabinetto del Ministro della cultura. Ai sensi del comma 4 l'Unità di missione è composta da un dirigente di livello generale, da due dirigenti di livello non generale e da cinque unità di personale non dirigenziale. Tale personale è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti.

Il successivo comma 6 dispone l'istituzione presso il Dipartimento del Tesoro del Ministero

dell'economia e delle finanze di una posizione dirigenziale di livello generale, avente funzioni di supporto alle attività inerenti alla collaborazione tra l'Italia e gli Stati africani.

In conclusione, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la proposta di parere è posta in votazione.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva a maggioranza.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(227) Maria Cristina CANTU' e altri. - Misure per il potenziamento della medicina territoriale in prevenzione e assistenza primaria**

**(726) Sandra ZAMPA e altri. - Disposizioni concernenti l'organizzazione dell'assistenza sanitaria primaria**

**(811) Maria Domenica CASTELLONE e altri. - Disposizioni concernenti l'assistenza sanitaria primaria e di prossimità**

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 227 e 726, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 811 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 20 luglio 2023.

La senatrice MURELLI (LSP-PSd'Az) riferisce sul disegno di legge n. 811, il cui articolo 1 stabilisce che è consentito l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del SSN, oltre che ai medici in possesso del diploma regionale di formazione specifica, anche ai medici in possesso del diploma di specializzazione in medicina di comunità o in medicina di comunità e delle cure primarie.

L'articolo 2 prevede che i medici in possesso del diploma di formazione specifica di medicina generale operanti in rapporto di convenzionamento col SSN possano concorrere, nell'ambito del concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione di area sanitaria, anche sui posti riservati al personale del SSN, nell'ambito della tipologia di scuola in medicina di comunità e delle cure primarie.

L'articolo 3 stabilisce che ha titolo all'esercizio della medicina generale anche il medico che abbia completato una formazione complementare nell'ambito delle cure primarie.

L'articolo 4 prevede che, con decreto del Ministro dell'università e ricerca, sia istituito il settore scientifico disciplinare di riferimento per la medicina generale, di comunità e cure primarie, mentre l'articolo 5 introduce alcune modifiche alla disciplina della formazione di medico chirurgo, finalizzate a rendere strutturale, l'insegnamento delle cure primarie.

L'articolo 6 prevede che le aziende sanitarie locali possano procedere all'assunzione dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e degli specialisti ambulatoriali attraverso concorso pubblico regionale. È inoltre prevista, in presenza di determinati presupposti, la possibilità di transizione al rapporto di dipendenza per i medici attualmente operanti in rapporto di convenzione con il SSN.

In considerazione dell'affinità della materia, il presidente ZAFFINI, concorde la relatrice MURELLI (LSP-PSd'Az), propone, per il prosieguo dell'*iter*, l'abbinamento del disegno di legge n. 811 con i disegni di legge nn. 227 e 726, già in discussione congiunta.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinvia.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1366) Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 2025, n. 5, recante misure urgenti per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di interesse strategico**

(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore ZULLO (FdI) puntualizza che l'urgenza delle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 5 deriva dall'esigenza di disciplinare il procedimento di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) per gli stabilimenti industriali di interesse strategico conseguentemente alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 24 giugno 2024.

L'articolo 1 modifica dunque la disciplina sulla valutazione del danno sanitario relativa agli stabilimenti riconosciuti di interesse strategico nazionale.

Il comma 1 dell'articolo 2 prevede che il gestore di uno stabilimento riconosciuto di interesse

strategico nazionale fornisca, nell'ambito della procedura di riesame dell'AIA, il rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS) relativo allo scenario emissivo connesso all'assetto impiantistico e produttivo, e che, nelle more dell'emanazione del primo decreto ministeriale di aggiornamento dei criteri metodologici, il gestore predisponga, in luogo del rapporto di VDS, uno studio di valutazione di impatto sanitario (VIS).

Il successivo comma 2 dispone che lo studio di VIS relativo agli impianti venga predisposto in base alle linee guida per la redazione della VIS adottate con decreto del Ministro della salute 27 marzo 2019.

Il comma 3 richiede al Ministero dell'ambiente di acquisire il parere dell'Istituto superiore di sanità (ISS) sullo studio VIS prodotto dal gestore.

Il comma 4 prevede che la commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale rilasci il proprio parere entro sessanta giorni dalle valutazioni dell'ISS. Entro dieci giorni dal rilascio di tale parere, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica convoca la conferenza di servizi per acquisire le determinazioni finali a chiusura del procedimento di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale.

L'articolo 3 reca la disciplina transitoria da applicare ai procedimenti di riesame AIA in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge e concernenti impianti strategici.

La senatrice [CAMUSSO](#) (*PD-IDP*) richiama l'attenzione sulla delicatezza della materia oggetto del provvedimento, relativamente all'impatto sanitario della generalità degli stabilimenti di rilevanza strategica, per cui è opportuno che l'espressione del parere avvenga successivamente alla conclusione delle audizioni e all'avvio del dibattito presso la Commissione di merito.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) concorda con la senatrice Camusso, tenuto conto del possibile impatto sulla salute pubblica di eventuali semplificazioni normative, funzionali principalmente alla collocazione sul mercato degli impianti di rilevanza strategica.

Il senatore [MAZZELLA](#) (*M5S*) ritiene a sua volta indispensabile che la Commissione disponga del tempo necessario al dovuto approfondimento sulle implicazioni sanitarie delle innovazioni normative in esame riguardo la valutazione del danno sanitario.

Il relatore [ZULLO](#) (*FdI*) giudica comprensibili le richieste precedentemente formulate, facendo tuttavia presente che l'urgenza del provvedimento in esame è dovuta alla necessità di conciliare le esigenze della continuità produttiva con quelle della tutela ambientale e della salvaguardia della salute, nel senso indicato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea. Si rimette pertanto alla Commissione riguardo alla determinazione dei tempi di esame.

Il presidente [ZAFFINI](#) rinvia quindi il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinvviato.

### **(1352) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Giappone in materia di vacanza-lavoro, fatto a Roma il 2 maggio 2022**

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Nota la relatrice [MANCINI](#) (*FdI*) che, come disposto dall'articolo 3 del disegno di legge n. 1352, le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione dei compiti conseguenti alla ratifica e all'esecuzione dell'Accordo del 2 maggio 2022 fra i Governi di Italia e Giappone in materia di vacanza-lavoro con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il testo dell'Accordo specifica all'articolo 1 i requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto per vacanza-lavoro.

L'articolo 3 prevede la possibilità per i cittadini italiani in possesso di visto per vacanza-lavoro di rimanere in Giappone per un periodo di un anno, potendo anche esercitare un'attività professionale senza permesso di lavoro come attività accessoria delle loro vacanze. Lo stesso vale per i cittadini giapponesi, i quali possono svolgere un'attività professionale, non necessariamente presso lo stesso datore di lavoro, per un periodo non superiore a sei mesi.

Ai sensi dell'articolo 4 ciascuna Parte determina annualmente il numero di visti per vacanza-lavoro, mentre l'articolo 5 richiama il rispetto da parte dei partecipanti al Programma Vacanza-Lavoro della normativa vigente nel Paese ospitante, compresa quella relativa al lavoro e alla sicurezza sociale.

Propone conclusivamente l'espressione di un parere favorevole.

Constatata l'assenza di richieste di intervento e accertata la presenza del numero legale, il presidente ZAFFINI pone in votazione la proposta di parere.

La Commissione approva all'unanimità.

**(1358) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia, ora Repubblica della Macedonia del Nord, in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014**

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Nel riferire sul disegno di legge in esame, la senatrice LEONARDI (*FdI*) osserva che ai sensi dell'articolo 3 le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Quanto al contenuto dell'Accordo, il Titolo I stabilisce le definizioni adottate e individua le autorità competenti. Sono inoltre definiti i campi di applicazione materiale e personale ed è stabilito il principio di parità di trattamento.

L'articolo 5, compreso nel Titolo II, specifica che i lavoratori ai quali si applicano le disposizioni dell'Accordo sono soggetti alla legislazione dello Stato contraente in cui svolgono la loro attività lavorativa. Eccezioni per i casi particolari sono previste dagli articoli successivi.

In base all'articolo 10 i periodi di assicurazione compiuti si possono cumulare con i periodi compiuti in base alla legislazione dell'altra Parte. L'articolo successivo consente la totalizzazione dei periodi di assicurazione compiuti in forza delle legislazioni dei due Stati.

Le disposizioni comprese nel Titolo III, Capitolo I, riguardano la malattia e la maternità. Viene innanzitutto riconosciuto il diritto alle prestazioni sanitarie nel luogo di residenza o soggiorno ed è disciplinato il diritto alle prestazioni in caso di soggiorno di breve durata sul territorio dell'altro Stato contraente.

L'articolo 14 estende il diritto alle prestazioni sanitarie ai pensionati e ai loro familiari, mentre l'articolo 15 disciplina le prestazioni sanitarie per i familiari del lavoratore.

L'articolo 16 dispone la concessione di apparecchi ortopedici, protesi o altri benefici sanitari. Sono infine stabilite le modalità di rimborso delle prestazioni sanitarie tra le istituzioni.

Il successivo Capitolo II norma il caso in cui il lavoratore soddisfi le condizioni stabilite da uno Stato contraente senza ricorrere alla totalizzazione, quindi disciplina le pensioni dovute secondo la legislazione di entrambi gli Stati contraenti attraverso la totalizzazione dei periodi.

L'articolo 21 riguarda il caso in cui il lavoratore non soddisfi contemporaneamente le condizioni previste dalle legislazioni dei due Stati contraenti, per il diritto alla pensione.

L'articolo 22 dispone l'erogazione dei trattamenti minimi sul territorio in cui il beneficiario risiede, mentre l'articolo 23 prevede l'applicazione del principio di assimilazione per l'accertamento di determinati requisiti.

Il Capitolo III riconosce il diritto a beneficiare delle prestazioni in caso di malattia professionale qualora il lavoratore sia stato esposto a rischi in uno degli Stati contraenti.

La valutazione del grado di incapacità tiene conto, in base all'articolo 26, degli eventi pregressi occorsi nell'altro Stato contraente.

L'articolo 27 disciplina il caso di infortunio subito dal lavoratore che si rechi da uno Stato all'altro.

L'articolo 28 prevede la collaborazione fra le istituzioni nell'effettuazione di esami per l'accertamento dell'incapacità lavorativa, mentre gli articoli successivi dispongono in ordine al diritto di surroga relativamente al risarcimento del danno e alla notifica all'istituzione dell'altro Stato degli infortuni causa di morte o d'incapacità permanente.

Il Capitolo IV disciplina il diritto alle prestazioni per il caso di disoccupazione, mentre il Capitolo V dispone in merito alla possibilità di avvalersi della totalizzazione ai fini del diritto alla fruizione delle prestazioni familiari.

Il Titolo IV reca previsioni in materia di collaborazione fra gli Stati contraenti. Sono inoltre disciplinati le modalità di presentazione di domande e ricorsi, i pagamenti agli aventi diritto e fra le istituzioni, i recuperi e la protezione dei dati personali, nonché la salvaguardia dei diritti acquisiti

relativamente alle pensioni ai superstiti.

Presenta infine una proposta di parere favorevole.

Posta in votazione, la proposta di parere, previa verifica del numero legale, risulta approvata all'unanimità.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La senatrice [ZAMPA](#) (PD-IDP) sollecita una riflessione in merito all'opportunità dello svolgimento di audizioni nell'ambito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 227, 726 e 811 (in materia di medicina territoriale e assistenza primaria).

Il presidente [ZAFFINI](#) replica che la questione sarà esaminata in una prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi. In tale sede si procederà inoltre alla valutazione dell'andamento dell'*iter* dei diversi argomenti trattati dalla Commissione.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONE ACQUISITA*

Il presidente [ZAFFINI](#) comunica che la documentazione acquisita nel corso dell'audizione in sede di Ufficio di Presidenza integrato delle Commissioni 9a e 10a riunite del Commissario straordinario alla peste suina africana in merito alle nuove emergenze relative alla diffusione della malattia saranno pubblicate sulla pagina *web* delle Commissioni medesime.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

#### ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

#### N. 647

#### **G/647/1/10**

[Pirro, Mazzella](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante delega al Governo e ulteriori disposizioni in materia di inserimento lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico (A.S. 647)

premesso che:

l'articolo 3 della Costituzione Italiana sancisce il compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, mentre l'articolo 38 garantisce ai cittadini inabili al lavoro il diritto al mantenimento e all'assistenza sociale;

l'articolo 14 della legge n. 118 del 1971 stabilisce il diritto delle persone con disabilità all'assistenza economica in caso di impossibilità a svolgere attività lavorativa e l'articolo 12 della legge n. 68 del 1999 promuove il collocamento mirato delle persone con disabilità, incentivando la loro inclusione nel mondo del lavoro;

considerato che:

la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 152/2020, ha dichiarato illegittima la soglia precedente per la maggiorazione della pensione di invalidità, innalzandola a 400 euro mensili per invalidi civili totali, ciechi e sordi di età compresa tra i 18 e i 67 anni;

l'INPS, sulla base della normativa vigente, considera i compensi derivanti dai tirocini formativi e dalle cosiddette "borse lavoro" come reddito ai fini del calcolo della pensione di invalidità, con la conseguenza che molti beneficiari subiscono una riduzione o la perdita totale della maggiorazione;

le borse lavoro sono strumenti di inclusione lavorativa previsti da diversi programmi di politiche attive del lavoro, tra cui "Garanzia Giovani" e "Dote Impresa", e hanno un valore economico limitato, variando dai 200 ai 500 euro mensili;

nel calcolo dell'importo limite per il riconoscimento della maggiorazione della pensione, vengono conteggiati anche questi compensi, facendo superare i limiti reddituali previsti per il 2024, ovvero 9.555,65 euro per i pensionati singoli e 16.502,98 euro per i pensionati coniugati;

evidenziato che:

in molti casi, l'INPS richiede la restituzione delle somme percepite per la maggiorazione, anche

a distanza di due anni, aggravando la situazione economica di persone già in condizioni di fragilità;

tal<sup>e</sup> situazione genera un grave disincentivo all'inserimento lavorativo e all'autonomia delle persone con disabilità, favorendo forme di puro assistenzialismo;

le famiglie, incentivate a indirizzare i propri figli con disabilità verso attività lavorative tramite programmi di inclusione, si ritrovano penalizzate dalle norme INPS che assimilano tali incentivi a redditi da lavoro, vanificando l'obiettivo di inclusione lavorativa delle persone con disabilità;

ritenuto che:

l'attuale meccanismo di calcolo del reddito penalizza le persone con disabilità che partecipano a tirocini formativi e borse lavoro, mentre l'inserimento lavorativo dovrebbe costituire un'opportunità e non una penalizzazione;

le persone con disabilità si trovano costrette a restituire somme minime guadagnate con fatica, compromettendo la loro autonomia economica;

molti beneficiari scoprono solo a posteriori le conseguenze negative dell'accettazione di borse lavoro, quando ricevono la richiesta di restituzione delle somme da parte dell'Inps;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di escludere i compensi derivanti da borse lavoro e strumenti analoghi dal computo del reddito ai fini della pensione di invalidità, così da evitare che tali iniziative di inclusione professionale si traducano in un danno economico per i beneficiari;

promuovere una revisione della normativa vigente affinché la partecipazione a percorsi di inserimento lavorativo non comporti penalizzazioni economiche per le persone con disabilità;

adottare misure di tutela per coloro che hanno già ricevuto richieste di restituzione delle somme percepite, garantendo il mantenimento della maggiorazione senza penalizzazioni economiche.

Art. 1

## 1.1

Russo, Bucalo, Mancini

*Al comma 1, dopo le parole: «Costituzione» aggiungere le seguenti: «, dell'articolo 27 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, della risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite n. A/RES/67/82 del 12 dicembre 2012 sui bisogni delle persone con autismo».*

## 1.2

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

*Al comma 1, dopo le parole: «Costituzione nonché», inserire le seguenti: «dell'articolo 27 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, alla risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite n. A/RES/67/82 del 12 dicembre 2012 sui bisogni delle persone con autismo e».*

## 1.3

Furlan, Zampa, Camusso, Zambito

*Al comma 1, dopo la parola: «nonché» inserire le seguenti: «dell'articolo 27 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, della risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite n. A/RES/67/82 del 12 dicembre 2012 sui bisogni delle persone con autismo e».*

## 1.4

Castellone, Mazzella

*Al comma 1, dopo le parole: «è volta a» inserire le seguenti: «garantire i diritti di partecipazione, non discriminazione a autodeterminazione, nonché a»*

## 1.5

Murelli, Cantù, Minasi

*Al comma 1, sostituire le parole: «inserimento lavorativo» con le seguenti: «inclusione lavorativa» e sostituire le parole: «e i servizi sociali e sanitari» con le seguenti: «, i servizi sociali e sanitari, le istituzioni scolastiche, le università, le fondazioni universitarie e le agenzie di intermediazione per l'inserimento lavorativo».*

### 1.0.1

Castellone, Mazzella

*Dopo l' articolo , inserire i seguenti:*

#### **«Art. 1-bis.**

*(Diagnosi precoce)*

1. Al fine di garantire la tutela della salute e il miglioramento delle condizioni di vita, nonché di stabilire i percorsi diagnostici, terapeutici, assistenziali, delle prestazioni, della cura e del trattamento individualizzato per la presa in carico di soggetti minori e adolescenti, la diagnosi precoce dei disturbi dello spettro autistico è redatta dal neuropsichiatra infantile, mediante l'impiego di metodi e di strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche disponibili, tra i 18 e i 36 mesi di vita del bambino in collaborazione con i pediatri di libera scelta, che individuano i primi sintomi dei disturbi. La diagnosi di cui al primo periodo è redatta presso una struttura pubblica o convenzionata con il Servizio sanitario nazionale.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari, predispongono azioni programmatiche rivolte ai seguenti obiettivi:

*a) individuare specifici percorsi di monitoraggio per bambini tra i 18 e i 36 mesi volti al riconoscimento e alla diagnosi precoce dei disturbi dello spettro autistico, da effettuare presso le strutture delle aziende sanitarie di residenza del minore;*

*b) prevedere l'effettuazione, negli asili nido pubblici e privati e nelle scuole materne, di test diagnostici rivolti ai bambini di età compresa tra i 18 e i 36 mesi di vita;*

*c) predisporre un protocollo per la valutazione dello sviluppo dei neonati e dei bambini dalla nascita ai 36 mesi di vita, che preveda un'analisi dei comportamenti linguistici, comunicativi e sociali;*

*d) prevedere interventi terapeutici individualizzati volti ad assicurare la sorveglianza e la valutazione costante dello sviluppo neurocomportamentale, nonché a garantire in modo tempestivo la presa in carico del bambino, migliorandone la qualità di vita.*

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, nel limite di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

#### **Art. 1-ter.**

*(Detrazione delle spese per i percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali)*

1. Le spese sostenute per l'accesso ai percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali di cui all'articolo 1-bis presso centri di riabilitazione non convenzionati possono essere detratte dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Qualora le liste d'attesa per la presa in cura del paziente presso le strutture del Servizio sanitario nazionale superino la durata di sei mesi, la detrazione di cui al primo periodo è ammessa nella misura del 50 per cento.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per la fruizione della detrazione di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, nel limite di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### 1.0.2

Castellone, Mazzella

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

**«Art. 1-bis.**

*(Modifiche alla legge 18 agosto 2015, n. 134)*

1. Dopo l'articolo 1, della legge 18 agosto 2015, n. 134, è inserito il seguente: "Art. 1-bis. (*Definizione e diagnosi di autismo*) 1. Lo spettro autistico è definito nella sua forma clinica dal DSM-V (2013) e DSM-V-TR, (dall'ICD-11 2022) come un'ampia categoria di disturbi che comprendono presentazione diverse fra loro ma che sono caratterizzati da deficit nella sfera della comunicazione, del linguaggio, del comportamento e interessi ristretti, rigidi e ripetitivi classificabili per intensità e/o da una sensorialità atipica; caratteristiche che devono essere presenti in chiunque riceva diagnosi di Disturbi dello Spettro Autistico (ASD).».

Art. 2

**2.1**

Lorenzin, Zampa, Camusso, Furlan, Misiani, Zambito

Sostituire l'articolo con il seguente:

**«Art. 2**

*(Disposizioni in materia di inserimento lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico)*

1. All'articolo 3, comma 2, della legge 18 agosto 2015, n. 134, la lettera *h*) è sostituita dalle seguenti:

«*h*) la formazione professionale di persone con disturbi dello spettro autistico, da effettuare tramite corsi per il rilascio di attestati di qualifica professionale, coerenti con il repertorio delle qualificazioni delle rispettive regioni;

*h-bis*) l'attuazione di progetti individualizzati finalizzati all'inserimento lavorativo di soggetti adulti con disturbi dello spettro autistico;

*h-ter*) l'istituzione di corsi per la formazione di *tutor* aziendali aventi il compito di seguire le persone con disturbi dello spettro autistico nello svolgimento dell'attività lavorativa e di monitorare il livello di inserimento nel contesto aziendale».

2. Ai datori di lavoro privati che assumono, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori con disturbi dello spettro autistico, è riconosciuto, per i primi tre anni di lavoro, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali pari al 100 per cento dell'ammontare complessivo, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. L'esonero di cui al presente comma è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

3. La previa assunzione o formazione di *tutor* aziendali da parte dei datori di lavoro privati è condizione necessaria per l'assunzione di lavoratori con disturbi dello spettro autistico.

4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

**2.2**

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) *dopo le parole*: «presente legge», inserire le seguenti: «, la modifica della composizione della Cabina di Regia istituita con DM 10 aprile 2017, aggiornata con

DM 8 settembre 2022, integrandola con la presenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la definizione dei principi per l'emanazione di»;

2) *alla lettera a), sostituire le parole*: «d'intesa con le Regioni e nel rispetto delle proprie attribuzioni e competenze»,, *con le seguenti*: «sulla scorta delle indicazioni rese dalla Cabina di Regia e dalle Linee guida di cui al D.M. 43/2022 anche in termini di abilitazione delle persone con sindrome dello spettro autistico,»;

3) *sopprimere la lettera b);*

4) *alla lettera c), sostituire le parole da*: «per la definizione» *fino a*: «delle», *con le seguenti*: «interventi coordinati di politiche attive per persone con disabilità di rilievo psichico, recependo le Linee Guida elaborate dalla Cabina di Regia, per la definizione di *iter* di presa in carico, orientamento e attivazione, coinvolgendo gli atenei, anche per progetti di partenariato socio economico, e le»;

5) *alla lettera d), dopo la parola*: «individuare», *inserire le seguenti*: «, congiuntamente al Ministero per le disabilità ed al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentite le principali federazioni nazionali del terzo settore,» e *sostituire le parole*: «tutor aziendali», *con le seguenti*: «di *disability job's coaching*»;

b) *al comma 2, dopo le parole*: «sono adottati», *inserire le seguenti*: «, armonizzati con i decreti attuativi della legge 22 dicembre 2021, n. 227,».

## 2.3

### Furlan, Zampa, Camusso, Zambito

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «competenze» *inserire le seguenti*: «sulla base delle Linee guida di cui al decreto ministeriale n. 43 del 2022 anche in termini di abilitazione delle persone con sindrome dello spettro autistico,».

## 2.4

### Zampa, Lorenzin, Camusso, Furlan, Misiani, Zambito

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole*: «servizi integrati» *con le seguenti*: «un sistema integrato di servizi sanitari, socio-sanitari, socio-assistenziali, sociali ed educativi».

## 2.5

### Furlan, Zampa, Camusso, Zambito

Al comma 1, lettera a), *aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «e con disabilità funzionalmente correlabili».

## 2.6

### Zampa, Lorenzin, Camusso, Furlan, Misiani, Zambito

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente*:

«a-bis) promuovere, d'intesa con le regioni, l'istituzione di corsi per la formazione di *tutor* aziendali aventi il compito di seguire le persone con disturbi dello spettro autistico nello svolgimento dell'attività lavorativa e di monitorare il livello di inserimento nel contesto aziendale;».

## 2.7

### Lorenzin, Zampa, Camusso, Furlan, Misiani, Zambito

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente*:

«a-bis) promuovere, d'intesa con le regioni, la formazione professionale di persone con disturbi dello spettro autistico, da effettuare tramite corsi per il rilascio di attestati di qualifica professionale, coerenti con il repertorio delle qualificazioni delle rispettive regioni; ».

## 2.8

### Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 1, dopo la lettera a), *inserire la seguente*:

«a-bis) istituire appositi percorsi di formazione professionale nell'ambito della scuola superiore, in tal modo favorendo il passaggio dalle scuole al mondo del lavoro delle persone con disturbi dello spettro autistico;»

**2.9**

Murelli, Cantù, Minasi

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sopprimere la lettera b);*

*b) alla lettera c), sostituire le parole: «e delle agenzie di somministrazione di lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276» con le seguenti: «e delle agenzie di somministrazione e di intermediazione al lavoro di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276»;*

*c) alla lettera d), sostituire le parole: «di almeno venti ore settimanali» con le seguenti: «di almeno dodici ore settimanali».*

**2.10**

Castellone, Mazzella

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

**2.11**

Furlan, Zampa, Camusso, Zambito

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

**2.12**

Russo, Bucalo, Mancini

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «istituire» a «formazione» con le seguenti: «, istituire, acquisito il parere del Ministero della Salute, appositi corsi di durata biennale di idoneità al lavoro per le persone con disturbo dello spettro autistico,».*

**2.13**

Pirro, Mazzella

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «, preferibilmente inseriti nel corso di laurea in scienze della formazione,».*

**2.14**

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «territorio nazionale», inserire le seguenti: «, accessibile alle persone con accertata diagnosi con DSA e in possesso del diploma di scuola media secondaria di secondo grado e/o attestato di frequenza».*

**2.15**

Pirro, Mazzella

*Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

*«b-bis) istituire, appositi corsi di formazione professionale nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado, volti a supportare gli studenti con disturbo dello spettro autistico con la creazione di un raccordo tra il percorso di istruzione e l'ingresso nel mondo del lavoro;».*

**2.16**

Castellone, Mazzella

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

**2.17**

Furlan, Zampa, Camusso, Zambito

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) prevedere interventi coordinati di politiche attive, recependo le Linee guida elaborate dalla Cabina di regia di cui al decreto ministeriale 10 aprile 2017, per la definizione di *iter* di presa in carico, orientamento e attivazione, coinvolgendo gli atenei, anche per progetti di partenariato socio economico, e le agenzie di somministrazione di lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni;»

## 2.18

Russo, Bucalo, Mancini

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole:* «degli atenei e» *con le seguenti:* «delle ASL,» *e dopo la parola:* «276» *aggiungere le seguenti:* «e delle agenzie di intermediazione di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo».

## 2.19

Pirro, Mazzella

*Al comma 1, lettera c) dopo le parole:* «degli atenei» *inserire le seguenti:* «, delle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, dei centri per l'impiego, delle imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, delle cooperative sociali».

## 2.20

Pirro, Mazzella

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole:* «e delle agenzie di somministrazione di lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276» *con le seguenti:* «, delle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, dei centri per l'impiego, delle imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, delle cooperative sociali».

## 2.21

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole:* «n. 276», *inserire le seguenti:* «, nonché delle imprese sociali e delle cooperative sociali che si occupano di disabilità.»

## 2.22

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole:* «convenzioni», *inserire le seguenti:* «, previa consultazione delle parti sociali e, tra le altre, delle associazioni datoriali, affinché siano affrontate, preventivamente, le eventuali problematiche dell'inserimento lavorativo in un contesto aziendale.»

## 2.23

Russo, Bucalo, Mancini

*Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) in via sperimentale, per cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, estendere le disposizioni di cui all'articolo 12-*quinquies* di cui al decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 a tutte le imprese residenti in Italia, anche per l'assunzione di personale specializzato di supporto, in qualità di tutor aziendali, adeguatamente formati sulle metodologie basate sull'evidenza scientifica per il disturbo dello spettro autistico.».

## 2.24

Lorenzin, Zampa, Camusso, Furlan, Misiani, Zambito

*Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:*

«d) prevedere per i datori di lavoro privati che assumono, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori con disturbi dello spettro autistico, il riconoscimento, per i primi tre anni di lavoro, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali pari al 100 per cento dell'ammontare complessivo, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'Istituto nazionale per

l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta».

**2.25**

Furlan, Zampa, Camusso, Zambito

*Al comma 1, alla lettera d), dopo le parole:* «misure di carattere economico» inserire le seguenti: «, sentiti gli enti del terzo settore,».

**2.26**

Furlan, Zampa, Camusso, Zambito

*Al comma 1, lettera d), sostituire le parole:* «, le spese affrontate dalle aziende» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «e attraverso appositi incentivi alle previsioni di contrattazione collettiva dedicate allo scopo, le spese affrontate dai datori di lavoro privati per l'inserimento di accomodamenti ragionevoli nel luogo di lavoro, come definiti nel decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, rivolti a persone con disturbi dello spettro autistico e con disabilità funzionalmente correlabili, assunti con contratto di lavoro di almeno 20 ore settimanali.».

**2.27**

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

*Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire le parole:* «di almeno venti ore settimanali», *con le seguenti:* «del numero di ore settimanali pari a quelle ritenute congrue con quanto stabilito nella certificazione del medico competente o dell'UVMA»;

2) *sostituire le parole:* «dalle aziende», *con le seguenti:* «dal datore di lavoro».

**2.28**

Pirro, Mazzella

*Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire le parole:* «dalle aziende» *con le seguenti:* «dai datori di lavoro»;

2) *dopo le parole:* «venti ore settimanali» *inserire le seguenti:* «o nella diversa misura di ore ritenute lavorabili dal medico competente o dalla Unità Valutativa Multidimensionale (UVM)».

**2.29**

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

*Al comma 1, lettera d), dopo le parole:* «di supporto», *inserire le seguenti:* «adeguatamente formati sulle metodologie basate sull'evidenza scientifica per il disturbo dello spettro autistico (metodo ABA)»;

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 3, dopo le parole:* «e private», *inserire le seguenti:* «adeguatamente formati sulle metodologie basate sull'evidenza scientifica per il disturbo dello spettro autistico (metodo ABA)».

**2.30**

Zampa, Lorenzin, Camusso, Furlan, Misiani, Zambito

*Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «con il compito di seguire le persone con disturbi dello spettro autistico nello svolgimento dell'attività lavorativa e di monitorare il livello di inserimento nel contesto aziendale.».

**2.31**

Lorenzin, Zampa, Camusso, Furlan, Misiani, Zambito

*Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «la cui formazione è condizione necessaria per l'assunzione delle suddette persone.».

## 2.32

### Russo, Bucalo, Mancini

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) Individuare efficaci misure di carattere economico per sostenere, in misura parziale o totale, anche a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 6, le spese affrontate dalle aziende, per l'assunzione di persone con disturbo dello spettro autistico e di personale specializzato di supporto, in qualità di tutor aziendale e/o esterno, adeguatamente formati sulle metodologie basate sull'evidenza scientifica per il disturbo dello spettro autistico.».

## 2.33

Il Relatore

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:*

«d-bis) prevedere un sistema di classificazione funzionale per le persone con disturbi dello spettro autistico, distinguendo tra livelli di gravità (lievi, moderati e gravi) e funzionalità (alta o bassa), al fine di definire interventi educativi, sociali e lavorativi personalizzati. Per i soggetti con alta funzionalità, come i bambini con sindrome di Asperger, promuovere politiche di rafforzamento delle competenze e inclusione lavorativa; per i soggetti con bassa funzionalità, garantire interventi educativi e assistenziali intensivi;

*d-ter) inserire i genitori di bambini con diagnosi accertata di disturbi dello spettro autistico, certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nelle categorie protette per l'accesso alle riserve di posti nei concorsi pubblici, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68.»*

## 2.34

### Furlan, Zampa, Camusso, Zambito

*Al comma 2, dopo le parole: «sono adottati» inserire le seguenti: «, coerentemente con quanto previsto dai decreti legislativi in attuazione della legge 22 dicembre 2021, n. 227,».*

## 2.35

### Zampa, Lorenzin, Camusso, Furlan, Misiani, Zambito

*Al comma 3 primo periodo, sostituire le parole: «possono essere emanati anche in mancanza dei pareri» con le seguenti: «non possono essere emanati in mancanza dei pareri».*

## 2.0.1

### Manca

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Delega al Governo in materia di prevenzione e riduzione dei rischi per la salute derivanti dall'esposizione a sostanze inquinanti emesse da attività industriali)*

1. Al fine di prevenire e ridurre i rischi per la salute derivanti dall'esposizione a sostanze inquinanti emesse da attività industriali, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, nel rispetto del diritto dell'Unione europea, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni di innovazione e modificazione della normativa vigente in materia di tutela della salute, con particolare riferimento ai soggetti fragili, tra cui le persone con disturbi dello spettro autistico.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a) vietare l'insediamento di nuovi stabilimenti industriali responsabili di emissioni di sostanze ad azione neurotossica entro un raggio di dieci chilometri da centri abitati;*

*b) prevedere l'obbligo di indagini annuali di biomonitoraggio nelle aree degli stabilimenti industriali esistenti responsabili di emissioni di sostanze ad azione neurotossica e situati a una distanza*

inferiore a dieci chilometri da centri abitati, effettuate ad opera degli enti pubblici competenti e poste interamente a carico dei medesimi gestori. Qualora le indagini rilevino un aumento dei disturbi, malattie e patologie nella popolazione esposta, prevedere l'obbligo per i medesimi gestori di ridurre tempestivamente le emissioni autorizzate delle sostanze neurotossiche;

c) prevedere sanzioni specifiche a carico dei gestori degli stabilimenti industriali presso cui si registri l'emissione di sostanze ad azione neurotossica oltre i limiti previsti dalla normativa vigente, l'obbligo in capo agli stessi gestori di provvedere ad eventuali interventi di bonifica e decontaminazione, nonché la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività in caso di reiterazione del superamento dei suddetti limiti;

d) destinare maggiori risorse finanziarie in favore delle aree in cui si registra un'incidenza di diagnosi dei disturbi dello spettro autistico superiore al livello medio nazionale.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica che dà conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali si pronunciano entro trenta giorni dalla data della trasmissione, decorso il quale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni.

4. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno di essi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e secondo la procedura di cui al medesimo articolo.».

### Art. 3

#### 3.1

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

*Al comma 1, dopo la parola: «predisposto», inserire le seguenti: «coerentemente con quanto previsto dalla legge 22 dicembre 2021, n. 227».*

#### 3.2

Furlan, Zampa, Camusso, Zambito

*Al comma 1, dopo le parole: «è predisposto» inserire le seguenti: «, coerentemente con quanto previsto dai decreti legislativi in attuazione della legge 22 dicembre 2021, n. 227»,.*

#### 3.3

Russo, Bucalo, Mancini

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: «programma personalizzato che individui l'insieme degli interventi da attuare» con le seguenti: «Progetto di Vita individuale delle persone con disturbo dello spettro dell'autismo»;*

*b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

*«1-bis. Il Progetto di cui al comma 1 è redatto dalle unità multidisciplinari regionali di cui all'articolo 3 della legge 18 agosto 2015, n. 134. Ai fini di cui al presente comma, le Regioni istruiscono per ogni ASL un'unità operativa complessa -UOC - Neuropsichiatrica dell'Infanzia, Adolescenza e Adulti.»;*

c) *al comma 2, sostituire la parola: «programma» con la seguente: «progetto» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «attraverso corsi biennali di idoneità lavorativa per competenze essenziali, sociali e tecniche di cui all'allegato A organizzati/pianificati da un'equipe multidisciplinare costituita dalla stessa UOC»;*

*d) al comma 3, sostituire la parola: «programma» con la seguente: «progetto».*

### **3.4**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia](#)

*Al comma 1, dopo la parola: «personalizzato», inserire le seguenti: «sulla base della gravità sintomatologica della persona, secondo criteri internazionali di classificazione».*

### **3.5**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «da attuare», inserire le seguenti: «, tramite le Regioni, corsi regionali di formazione professionale dedicati alle persone con DSA per il rilascio di qualifiche coerenti con il repertorio delle qualificazioni delle rispettive Regioni».*

### **3.6**

[Murelli, Cantù, Minasi](#)

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche all'interno del progetto di vita di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, ove esistente o in via di elaborazione».*

### **3.7**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia](#)

*Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «, in condizioni di disabilità riconosciuta ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».*

Art. 4

### **4.1**

[Russo, Bucalo, Mancini](#)

*Sostituire l' articolo con il seguente:*

**«Art. 4**

*(Corsi Regionali di Formazione Professionale)*

1. Le Regioni istituiscono corsi regionali di formazione professionale dedicati alle persone con disturbo dello spettro autistico per il rilascio di qualifiche coerenti con il repertorio delle qualificazioni delle rispettive Regioni. Accedono ai corsi le persone di cui al precedente periodo non inferiori a 18 anni ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992 con preferenza degli utenti di Livello II e III del DSM-5 (Manuale Diagnostico Statistico dei Disturbi Mentali) in possesso di Laurea, Diploma di scuola secondaria di secondo grado e/o attestato di frequenza o della Licenza Media e/o attestato di frequenza e di essere nella condizione sul mercato del lavoro di "Inattivo diverso da studente". Tali corsi di formazione saranno ridotti al minimo indispensabile in aula privilegiando gli stage nelle aziende.».

### **4.2**

[Murelli, Cantù, Minasi](#)

*Sostituire i commi da 1 a 4 con i seguenti:*

«1. Il programma personalizzato di cui all'articolo 3 è redatto dall'unità di valutazione di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, ove già esistente il progetto di vita di cui all'articolo 18 del medesimo decreto legislativo o in via di elaborazione.

2. Fuori dei casi di cui al comma 1, il programma personalizzato di cui all'articolo 3 è predisposto dal collocamento mirato d'intesa con l'unità di valutazione multidimensionale che elabora il piano diagnostico terapeutico assistenziale, con la partecipazione della persona con autismo.

3. Il programma personalizzato definisce gli interventi per l'acquisizione delle competenze essenziali, sociali e tecniche di cui all'Allegato A annesso alla presente legge.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro della salute e l'Autorità politica delegata in materia di disabilità sono adottate le linee guida per l'attuazione del presente articolo.»

#### 4.3

Furlan, Zampa, Camusso, Zambito

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Il programma personalizzato di cui all'articolo 3, in attuazione della legge 18 agosto 2015, n. 134, è redatto da un'Unità valutativa funzionale multidisciplinare sull'autismo (UVFMA), composta da un medico specialista, uno psicologo e un assistente sociale, con requisiti curriculari ed esperienza documentata nei disturbi dello spettro autistico, come previsti dal decreto di cui al comma 4 per l'abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico, nonché, nell'ambito dei servizi di neuropsichiatria dell'età evolutiva e dei servizi per l'età adulta, per la definizione del piano di assistenza e per la valutazione dell'andamento del programma personalizzato, svolgendo attività di consulenza, anche in sinergia con le altre attività dei servizi stessi. Il programma personalizzato è sottoscritto dai componenti dell'UVFMA e condiviso con il destinatario e con i genitori o il genitore o con l'esercente la responsabilità genitoriale della persona interessata o con chi svolge il ruolo di *caregiver*.».

#### 4.4

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *dopo le parole*: «articolo 3», *inserire le seguenti*: «, in attuazione della legge 18 agosto 2015, n. 134,»;

2) *sostituire le parole da*: «. Il programma personalizzato», *fino alla fine del comma, con le seguenti*: «per l'abilitazione delle persone nello spettro, nonché, nell'ambito dei servizi di neuropsichiatria dell'età evolutiva e dei servizi per l'età adulta per la definizione del piano di assistenza e per la valutazione dell'andamento del programma personalizzato, svolgendo attività di consulenza, anche in sinergia con le altre attività dei servizi stessi. Il programma personalizzato è sottoscritto dai componenti dell'UVFMA e condiviso con il destinatario e con il genitore o con l'esercente la responsabilità genitoriale della persona interessata o il *caregiver*.»

#### 4.5

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

*Al comma 1, dopo le parole*: «uno psicologo», *inserire le seguenti*: «, uno psicoterapeuta comportamentale adeguatamente formato negli interventi *evidence based* adatti all'uopo (metodo ABA)».

#### 4.6

Il Relatore

*Al comma 4, sostituire le parole*: «adottato di concerto con il Ministro della salute,» *con le seguenti*: «adottato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,».

#### 4.0.1

Mazzella, Turco

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

**«Art. 4-bis.**

*(Istituzione Registro nazionale delle malattie del neuro-sviluppo)*

1. Al fine di consentire la programmazione nazionale e regionale degli interventi volti alla tutela dei soggetti affetti da malattie del neuro-sviluppo e di attuare la sorveglianza delle stesse è istituito, presso l'Istituto Superiore di Sanità, il Registro nazionale delle malattie del neuro-sviluppo.

2. Il Registro raccoglie dati anagrafici, anamnestici, clinici, strumentali, laboratoristici e relativi ai fattori di rischio e agli stili di vita dei soggetti affetti da malattie del neuro-sviluppo, a fini di studio e di ricerca scientifica in campo epidemiologico, medico e biomedico.

3. Il Registro nazionale è funzionalmente collegato con i registri interregionali e territoriali e, ove esistenti, con i registri internazionali.

4. La raccolta dei dati e il loro trattamento, consistente nelle operazioni di validazione, analisi statistico-epidemiologica, valutazione delle associazioni tra fattori di rischio e stili di vita correlati all'eziologia e alla prognosi, aggiornamento, rettificazione, integrazione ed eventuale cancellazione, sono effettuati secondo la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

5. L'accesso ed il trattamento dei dati sono consentiti nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela di dati personali.

6. I dati sanitari sono conservati in archivi cartacei e informatizzati separatamente da ogni altro dato personale e sono trattati con tecniche di cifratura o codici identificativi che consentano di identificare gli interessati solo in caso di necessità.

7. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

Art. 6

**6.1**

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023», con le seguenti: «200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».*

**6.2**

Furlan, Zampa, Camusso, Zambito

*Al comma 1, sostituire le parole: «dall'anno 2023» con le seguenti: «dall'anno 2025».*

**6.3**

Il Relatore

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».*

**6.0.1**

Castellone, Mazzella

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

**«Art. 6-bis.**

*(Agevolazione contributiva per l'occupazione dei soggetti con disturbi dello spettro autistico)*

1. Ai datori di lavoro privati che assumono, con rapporto di lavoro dipendente, soggetti con disturbi dello spettro autistico, è riconosciuto, per i primi tre anni di lavoro, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali pari al 30 per cento dell'ammontare complessivo, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). L'esonero di cui al presente comma è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote

di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

## 6.0.2

Castellone, Mazzella

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

### «Art. 6-bis.

*(Fondo per la cura dei soggetti con disturbi dello spettro autistico)*

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

2. Con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministro per le disabilità, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevedendo che le risorse medesime siano destinate ai seguenti settori di intervento:

*a)* per una quota pari al 15 per cento, allo sviluppo di progetti di ricerca di base o applicata, nonché di modelli clinico-organizzativi e di buone pratiche terapeutiche ed educative, da parte di enti di ricerca e strutture pubbliche e private accreditate dal Servizio sanitario nazionale, selezionati attraverso procedure di evidenza pubblica;

*b)* per una quota pari al 40 per cento, da ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, all'incremento del personale del Servizio sanitario nazionale preposto all'erogazione degli interventi previsti dalle linee guida sulla diagnosi e sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico, elaborate dall'Istituto superiore di sanità;

*c)* per una quota pari al 45 per cento, a iniziative delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano finalizzate, con il supporto dell'Istituto superiore di sanità, allo sviluppo di:

1) una rete di cura territoriale con funzioni di riconoscimento, diagnosi e intervento precoce sui disturbi del neurosviluppo, nel quadro di un'attività di sorveglianza della popolazione soggetta a rischio e della popolazione generale, nell'ambito dei servizi educativi della prima infanzia e dei bilanci di salute pediatrici, dei servizi di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza e dei reparti di terapia intensiva neonatale e di neonatologia;

2) progetti individualizzati basati sul concetto di qualità della vita, come definito dall'Organizzazione mondiale della sanità, assicurando percorsi diagnostico-terapeutici, assistenziali ed educativi, nonché la continuità di cura in tutto l'arco della vita, l'integrazione scolastica, l'inclusione sociale e lavorativa per i soggetti di età pari o superiore ai 18 anni con disturbi dello spettro autistico.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

## 6.0.3

Il Relatore

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

### «Art. 6-bis

*(Inclusione dei Genitori nelle Categorie Protette)*

1. A partire dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, i genitori di bambini con disturbi dello spettro autistico sono inclusi nelle categorie protette, con accesso prioritario ai benefici previsti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68.

2. Le modalità di attuazione del presente articolo sono definite con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, adottato di concerto con il Ministro della Salute, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.».

#### 6.0.4

Il Relatore

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

#### «Art. 6-bis.

*(Sistema di Classificazione Funzionale dei Disturbi dello Spettro Autistico)*

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della Salute, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, emana un decreto per l'istituzione di un sistema di classificazione funzionale dei disturbi dello spettro autistico, basato su criteri scientifici condivisi a livello internazionale.

2. Tale sistema è utilizzato per:

- a) definire i piani terapeutici e riabilitativi personalizzati;*
- b) guidare le politiche educative e lavorative per i soggetti interessati, distinguendo tra esigenze di supporto intensivo per i soggetti con bassa funzionalità e programmi di autonomia per i soggetti con alta funzionalità.*

3. Il sistema è periodicamente aggiornato per recepire i progressi scientifici e tecnologici in materia.»

#### 6.0.5

Spagnoli, Unterberger, Durnwalder, Patton

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### «Art. 6-bis.

*(Regioni a statuto speciale e province autonome)*

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.»

# 1.4.2.3.2. 10<sup>^</sup> Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 271(ant.) del 12/02/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**10<sup>a</sup> Commissione permanente  
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)  
MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO 2025**

**271<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente  
ZAFFINI*

*La seduta inizia alle ore 10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1366) Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 2025, n. 5, recante misure urgenti per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di interesse strategico**

(Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente ZAFFINI ragguaglia in ordine all'andamento dell'esame presso la Commissione di merito, rilevando l'urgenza dell'espressione del parere sul provvedimento in titolo.

Interviene in discussione generale la senatrice CAMUSSO (PD-IDP), la quale richiama la centralità, posta dalla giurisprudenza europea, della nozione di stratificazione, per cui i limiti alle emissioni devono adeguarsi alla durata delle attività inquinanti. Il decreto-legge in esame pare invece trascurare tale aspetto, consentendo al gestore degli impianti di disporre di margini eccessivi riguardo le produzioni che comportano i rischi maggiori.

Il relatore ZULLO (FdI) rileva la persistente validità dei limiti alle emissioni già definiti dalla legislazione vigente, non modificata dal decreto-legge in esame. La tutela della salute pubblica è dunque sufficientemente garantita dall'apporto delle agenzie regionali per l'ambiente e delle aziende sanitarie locali, nonché dall'esame dell'Istituto superiore di sanità in relazione alla valutazione di impatto sanitario.

Presenta infine una proposta di parere favorevole.

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere.

La Commissione approva a maggioranza.

***SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONE ACQUISITA***

Il presidente ZAFFINI comunica che la documentazione acquisita nel corso dell'audizione in sede di Ufficio di Presidenza integrato della 10<sup>a</sup> Commissione permanente e della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani riunite del professor Americo Cicchetti, direttore generale della ex Direzione generale della Programmazione sanitaria del Ministero della salute, sul piano di potenziamento delle cure palliative, sarà pubblicata sulle pagine *web* delle Commissioni medesime.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 10,10.*

